

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Sommaio

I Comunicazioni

Parlamento europeo

Interrogazioni scritte con risposta:

n. 1397/82 dell'on. Karl von Wogau alla Commissione Oggetto: Discriminazione di stranieri nel Granducato di Lussemburgo (Risposta complementare)	1
n. 2003/82 dell'on. Charles Delatte alla Commissione Oggetto: Vendita di burro di Natale (Risposta complementare)	1
n. 2187/82 dell'on. Richard Caborn alla Commissione Oggetto: Regolamento che disciplina l'esenzione dall'osservanza di taluni accordi di distribuzione esclusiva e, in particolare, degli accordi del settore della birra	2
n. 2281/82 dell'on. Kalliopi Nikolaou alla Commissione Oggetto: Misure relative all'attuazione della nuova voce 7 7 2 1 del bilancio 1983: «Azioni della Comunità a favore dell'ammodernamento industriale e dello sviluppo degli Stati membri meno sviluppati»	3
n. 2289/82 dell'on. Dieter Rogalla alla Commissione Oggetto: Definizione dell'«acciaieria moderna»	3
n. 2326/82 dell'on. Basil de Ferranti alla Commissione Oggetto: Regolamento 67/67/CEE: Accordi di esclusiva di acquisto per la birra	4
n. 2348/82 dell'on. Fritz Gautier alla Commissione Oggetto: Olio d'oliva	5
n. 11/83 dell'on. Leonidas Kyrkos alla Commissione Oggetto: Preferenza comunitaria nei confronti degli agrumi greci	6
n. 20/83 dell'on. Marijke Van Hemeldonck alla Commissione Oggetto: Guida all'elaborazione dei rapporti informativi sui funzionari	7
n. 110/83 dell'on. Leonidas Kyrkos alla Commissione Oggetto: Rifiuto di aiutare le regioni greche danneggiate da disastri naturali	8
n. 113/83 dell'on. Rudolf Wedekind alla Commissione Oggetto: Attività della Commissione	8

n. 115/83 dell'on. James Provan alla Commissione	
Oggetto: Problemi dell'ampliamento	9
n. 119/83 dell'on. Sergio Ercini alla Commissione	
Oggetto: Revisione dell'articolo 5 A della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale	10
n. 120/83 dell'on. Sergio Ercini alla Commissione	
Oggetto: Relazione tra la protezione della proprietà industriale e le norme del GATT	11
n. 121/83 dell'on. Sergio Ercini alla Commissione	
Oggetto: Obblighi della Commissione nel proporre un'azione comune degli Stati membri	11
n. 123/83 dell'on. Sergio Ercini alla Commissione	
Oggetto: Azione di mediazione della Commissione tra gli Stati membri nel negoziato di una convenzione multilaterale di cui la Commissione non è parte	12
n. 125/83 dell'on. Sergio Ercini alla Commissione	
Oggetto: Questioni che rivestono interesse particolare per il Mercato comune	13
n. 127/83 dell'on. Sergio Ercini alla Commissione	
Oggetto: Articolo 116 del trattato di Roma	13
n. 131/83 dell'on. Robert Moreland alla Commissione	
Oggetto: Progetti di regolamento danesi relativi alle importazioni di prodotti contenenti cadmio	14
n. 138/83 dell'on. Beata Brookes alla Commissione	
Oggetto: Regioni sfavorite nel Galles settentrionale	15
n. 193/83 dell'on. Ann Clwyd alla Commissione	
Oggetto: Regioni sfavorite	15
Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 138/83 e n. 193/83	15
n. 151/83 dell'on. Leonidas Kyrkos alla Commissione	
Oggetto: Dipendenza della Comunità nel settore delle sementi ibride di granturco	15
n. 158/83 dell'on. Marie-Claude Vayssade alla Commissione	
Oggetto: Proseguimento degli aiuti a fini umanitari alla Polonia	16
n. 162/83 dell'on. Robert Battersby alla Commissione	
Oggetto: Triturazione industriale del pesce	16
n. 171/83 dell'on. Raymonde Dury alla Commissione	
Oggetto: Impiego di anabolizzanti nell'allevamento	17
n. 175/83 dell'on. Mihail Protopapadakis alla Commissione	
Oggetto: Previsioni sulla disoccupazione all'interno della Comunità	17
n. 177/83 dell'on. Mario Capanna alla Commissione	
Oggetto: Distribuzione di volantini contrari alla Repubblica italiana distribuiti tramite i servizi di distribuzione della Commissione a tutti gli impiegati della menzionata istituzione comunitaria	18
n. 185/83 dell'on. Leonidas Kyrkos alla Commissione	
Oggetto: Nuova politica comune della pesca e pesca mediterranea	19
n. 188/83 dell'on. Pierre-Bernard Cousté alla Commissione	
Oggetto: Importazioni di ferrocromo superaffinato nella Comunità	20
n. 189/83 dell'on. Pierre-Bernard Cousté alla Commissione	
Oggetto: Importazioni di ferrocromo superaffinato nella Comunità	20

Sommario (segue)

n. 190/83 dell'on. Pierre-Bernard Cousté alla Commissione Oggetto: Importazioni di ferrocromo superaffinato nella Comunità	20
n. 191/83 dell'on. Pierre-Bernard Cousté alla Commissione Oggetto: Importazioni di ferrocromo superaffinato nella Comunità	21
Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 188/83, n. 189/83, n. 190/83 e n. 191/83	21
n. 197/83 dell'on. James Spicer alla Commissione Oggetto: Birrerie di proprietà dei produttori di birra	21
n. 200/83 dell'on. Yvonne Théobald-Paoli alla Commissione Oggetto: Importi stanziati dal Fondo sociale europeo per la formazione e l'aggiornamento dei lavoratori dell'industria cantieristica negli anni 1980, 1981 e 1982	22
n. 201/83 dell'on. Yvonne Théobald-Paoli alla Commissione Oggetto: Statistiche relative agli ultimi concorsi generali per amministratori	22
n. 214/83 dell'on. Luc Beyer de Ryke alla Commissione Oggetto: Fiscalità delle piccole imprese artigianali	23
n. 247/83 dell'on. Egon Klepsch alla Commissione Oggetto: Diversità dei trattamenti fiscali dei vini negli Stati membri	25
n. 264/83 dell'on. Aart Geurtsen alla Commissione Oggetto: Esenzione per quanto concerne i contratti dei distributori di benzina	25
n. 267/83 dell'on. Roberto Costanzo alla Commissione Oggetto: Utilizzo dei lavori dei comitati consultivi	26
n. 293/83 dell'on. Eric Forth alla Commissione Oggetto: Costi dell'allargamento	26
n. 302/83 dell'on. Dieter Rogalla alla Commissione Oggetto: Patrimonio forestale e consumo di carta nella CE	27
n. 333/83 dell'on. John McCartin alla Commissione Oggetto: Tassi di interesse	28
n. 336/83 dell'on. Marijke Van Hemeldonck alla Commissione Oggetto: Ordine dei medici belga e libera circolazione dei medici nella Comunità	30
n. 352/83 dell'on. Brian Key alla Commissione Oggetto: Importazioni di carne di canguro e di cavallo nel Regno Unito	31
n. 358/83 dell'on. James Provan alla Commissione Oggetto: Sicurezza degli additivi nei mangimi animali	31

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1397/82**dell'on. Karl von Wogau (PPE - D)****alla Commissione delle Comunità europee***(15 ottobre 1982)***Oggetto:** Discriminazione di stranieri nel Granducato del Lussemburgo

Nella sua risposta, data il 25 settembre 1981 a nome della Commissione, all'interrogazione scritta n. 578/81 ⁽¹⁾ sulla discriminazione nei confronti degli stranieri a Lussemburgo, il sig. Narjes ha dichiarato tra l'altro:

«Tuttavia, una recente decisione del "Collège échevinal" della città di Lussemburgo ha emendato la clausola al riguardo, per cui il deposito è ora richiesto soltanto ai nuovi abbonati che, per la loro situazione, potrebbero lasciare il paese con breve preavviso.

La formula prescelta sembra eliminare la discriminazione segnalata dall'onorevole parlamentare; nondimeno, la Commissione proseguirà l'esame dell'applicazione pratica che le autorità lussemburghesi daranno alla nuova normativa».

La Commissione è al corrente del fatto che le autorità della città di Lussemburgo continuano a richiedere ai funzionari del Parlamento europeo anticipi per la fornitura di gas, acqua ed elettricità, anticipi equivalenti ad una cauzione, eventualmente per mezzo di misure coercitive?

Può la Commissione constatare se le autorità lussemburghesi contano che i funzionari del Parlamento europeo appartengano a quel gruppo di persone che prossimamente dovranno lasciare il paese con preavviso?

⁽¹⁾ GU n. C 274 del 26. 10. 1981, pag. 14.

**Risposta complementare data dal Sig. Narjes
in nome della Commissione***(2 agosto 1983)*

A complemento della sua risposta del 21 gennaio 1983 ⁽¹⁾, la Commissione informa l'onorevole parlamen-

tare che, stando alle informazioni da essa ottenute dal governo del granducato del Lussemburgo in seguito alla precedente interrogazione dell'onorevole parlamentare, il «Collège échevinal» della città di Lussemburgo aveva già modificato, nella riunione del 25 ottobre 1982, le modalità di percezione della cauzione per le forniture di elettricità, d'acqua e di gas. Le autorità comunali si sono impegnate ad esaminare caso per caso la necessità di esigere una cauzione e, se del caso, quale ne debba essere l'importo in attesa che vengano rinforzate le disposizioni in materia. La nuova procedura viene applicata dall'8 novembre 1982, data a partire dalla quale è stata richiesta una cauzione solo a:

- società che non erano in grado di designare una persona responsabile per il pagamento delle fatture e,
- persone in mora con i pagamenti.

Pertanto, i problemi menzionati dall'onorevole parlamentare non dovrebbero più porsi.

⁽¹⁾ GU n. C 58 del 2. 3. 1983, pag. 6.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2003/82**dell'on. Charles Delatte (L - F)****alla Commissione delle Comunità europee***(24 gennaio 1983)***Oggetto:** Vendita di burro di Natale

È la Commissione in grado di precisare se la vendita di burro di Natale a prezzi ridotti ha avuto una sensibile incidenza sull'aumento del consumo?

In caso di risposta affermativa, a quale livello si situano, secondo le sue stime, i quantitativi supplementari così venduti?

**Risposta complementare data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(26 agosto 1983)

A complemento della risposta del 10 febbraio 1983 ⁽¹⁾, la Commissione precisa all'onorevole parlamentare che gli effetti della vendita a prezzo ridotto di «burro di Natale» sono difficili da determinare, a causa dei quantitativi di burro accumulati dalle famiglie e consumati successivamente invece del burro fresco.

Inoltre, l'aumento del consumo è stato molto ineguale negli Stati membri: quasi nullo in alcuni di essi (Lussemburgo, Regno Unito), relativamente modesto in Francia e in Irlanda, invece sensibile nella Repubblica federale di Germania, nel Belgio e nei Paesi Bassi. Globalmente, si può valutare provvisoriamente a circa 25 000 tonnellate il quantitativo supplementare di burro smaltito nel quadro di quest'azione.

⁽¹⁾ GU n. C 93 del 7. 4. 1983.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2187/82

dell'on. Richard Caborn (S - GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(18 febbraio 1983)

Oggetto: Regolamento che disciplina l'esenzione dall'osservanza di taluni accordi di distribuzione esclusiva e, in particolare, degli accordi del settore della birra

1. Sa la Commissione:

- a) che nel 1970 la Brewer's Society del Regno Unito ha fatto una dichiarazione in cui si associava alle critiche nei confronti del diritto di esclusiva, contenute nella relazione del 1969 della «Commissione monopoli» del Regno Unito, tentando di far riconoscere ai rivenditori la libertà di acquistare bevande diverse dalla birra allorché vi sia in merito una domanda ragionevole;
- b) che questo tentativo è stato sistematicamente ignorato e che l'esclusiva stata invece esteso con conseguenze drammatiche da quando fu introdotto il regolamento 67/67/CEE ⁽¹⁾;
- c) che l'esclusiva che originariamente riguardava solo le birre è stata poi estesa alle birre speciali, ai vini, ai liquori, ai sidri, alle bibite analcoliche, agli spuntini preconfezionati, agli alimentari e ai flipper;
- d) che, grazie alla concessione di prestiti, i produttori di birra, in vari Stati membri, hanno esteso i loro diritti di esclusiva invadendo il cosiddetto settore del

libero commercio e pertanto riducendo ulteriormente le possibilità di scelta dei rivenditori e dei consumatori e che questo comportamento è stato criticato in varie relazioni del 1977 relative ai principali produttori di birra elaborata dalla Commissione sui prezzi del Regno Unito;

- e) che i produttori di birra si avvalgono di vari mezzi indiretti, come ad esempio la concessione di sconti sugli approvvigionamenti totali, per estendere la loro esclusiva anche ai prodotti diversi dalla birra;
- f) che, allorché i rivenditori sono autorizzati ad acquistare da fornitori indipendenti, i produttori di birra esigono in genere da tali fornitori il versamento di canoni e indennità, determinando un aumento del prezzo che deve pagare il consumatore finale;
- g) che il ritardo nell'emanare la nuova regolamentazione su determinate categorie di accordi di distribuzione esclusiva ha comportato pesanti limitazioni della facoltà di scelta dei consumatori?

2. Può oggi confermare la Commissione che non vi saranno ulteriori proroghe del regolamento 67/67/CEE dopo quella attualmente in atto e che il nuovo regolamento limiterà le esenzioni agli accordi relativi alla birra e non permetterà che l'esclusiva si estenda ad altri prodotti, assicurando così che vengano soddisfatte le condizioni per la distribuzione esclusiva di cui all'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE?

⁽¹⁾ GU n. 57 del 25. 3. 1967, pag. 849/67.

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(11 agosto 1983)

Sucessivamente all'interrogazione presentata dall'onorevole parlamentare, la Commissione ha adottato il regolamento (CEE) n. 1984/83 ⁽¹⁾, che è entrato in vigore il 1° luglio 1983.

Il nuovo regolamento, che nel titolo II contiene norme specifiche per i contratti del settore della birra, tiene conto, tra l'altro, delle condizioni generali esistenti sul mercato britannico delle bevande nonché dei problemi specifici che le reti di accordi di esclusiva d'acquisto tra i produttori di birra e i proprietari o affittuari di pubblici servizi hanno sollevato in materia di concorrenza.

In base alle disposizioni del nuovo regolamento, un'esclusiva d'acquisto può essere imposta soltanto per la birra e altre bevande, e non per qualsiasi altro prodotto.

Il regolamento garantisce inoltre al titolare del pubblico esercizio di acquistare da fonti alternative tipi di birra e di bevande diversi da quelli forniti a norma del contratto di esclusiva.

Inoltre, il diritto del produttore di birra di imporre un'esclusiva d'acquisto per la birra e per le altre bevande è

soggetto a condizioni rigorose: nel caso di accordi di prestito, la durata dell'esclusiva non può essere superiore a cinque anni; i contratti d'affitto devono contenere una cosiddetta «English clause» che attribuisce all'affittuario il diritto di acquistare da terzi le bevande, eccetto la birra, che normalmente rientrano nell'obbligo di esclusiva d'acquisto, se il produttore di birra non vuole o non può fornire i suddetti prodotti ai prezzi e alle condizioni che si praticano sul libero mercato.

(¹) GU n. L 173 del 30. 6. 1983.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2281/82

dell'on. Kalliopi Nikolaou (S - GR)

alla Commissione delle Comunità europee

(2 marzo 1983)

Oggetto: Misure relative all'attuazione della nuova voce 7721 del bilancio 1983: «Azioni della Comunità a favore dell'ammodernamento industriale e dello sviluppo degli Stati membri meno sviluppati»

I problemi cui si trovano a far fronte le industrie degli Stati membri meno sviluppati, situati alla periferia dei grandi poli industriali, sono diversi da quelli delle industrie già consolidate e tecnologicamente avanzate della Comunità. In tali paesi l'incremento degli investimenti e della produzione si ripercuote negativamente sulla bilancia dei pagamenti a causa dell'elevato volume di importazioni ad essi associato. Non a caso, in Grecia dicono che ogni sforzo volto ad incrementare la produzione industriale del paese giova in primo luogo ai suoi partners commerciali, che sono soprattutto Stati membri della Comunità.

Riconoscendo la gravità di questo problema, il Consiglio ha deciso di propria iniziativa di creare una nuova voce nel bilancio 1983, destinata esclusivamente al finanziamento di azioni a favore dell'ammodernamento industriale e dello sviluppo degli Stati membri meno sviluppati.

Dato che in alcuni di questi paesi gli investimenti, a causa della loro continua contrazione negli ultimi anni, non bastano più nemmeno a coprire le spese per il rinnovo del capitale fisso, con conseguenti disinvestimenti e restringimento del potenziale produttivo nazionale, sarebbe estremamente importante attuare al più presto questa voce di bilancio.

Si chiede pertanto alla Commissione:

1. Mediante quale procedura intende attuare tale nuova voce di bilancio 1983 e
2. quali sono, in particolare, le azioni della Comunità che essa intende finanziare con gli stanziamenti previsti da questa voce?

Risposta data dal sig. Davignon in nome della Commissione

(25 luglio 1983)

La Commissione è consapevole delle difficoltà che ostano allo sviluppo delle industrie situate alla periferia dei grandi poli industriali e ritiene necessario, al pari dell'onorevole parlamentare, che si organizzino il finanziamento di misure volte a modernizzare e a sviluppare l'industria negli Stati membri meno sviluppati.

Perché l'azione intrapresa abbia un minimo di efficacia è auspicabile che si inserisca in un quadro predefinito e sia di durata sufficiente.

In questa prospettiva sono stati creati gli strumenti finanziari a finalità strutturale della Comunità come quelli del FESR, del FES, della CECA, del NIC e della BEI; essi permettono già attualmente di soddisfare una notevole parte dei fabbisogni presi in considerazione dal Parlamento europeo in occasione della creazione della nuova voce 7721 nel bilancio 1983.

L'attuazione dei programmi mediterranei integrati, proposta dalla Commissione al Consiglio nel marzo 1983 (¹), dovrebbe contribuire maggiormente allo sviluppo del tessuto industriale di talune regioni svantaggiate della Comunità. I programmi in questione riguardano, in Grecia, la totalità del territorio, ad eccezione del «nomos» d'Attica e dell'agglomerazione di Salonicco.

La Commissione teme che, proponendo ora una procedura per l'attuazione della voce 7721, essa potrebbe indebolire le proposte di portata più generale testé menzionate.

(¹) Doc. COM(83) 24 def. del 17. 3. 1983.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2289/82

dell'on. Dieter Rogalla (S-D)

alla Commissione delle Comunità europee

(2 marzo 1983)

Oggetto: Definizione dell'«acciaieria moderna»

1. Come ritiene la Commissione che si debba definire un'«acciaieria moderna»? Quali criteri vi si distinguono; si tratta di criteri validi su scala mondiale o soltanto europea; in che modo e da chi vengono fissati; e quali differenze esistono a questo proposito per la valutazione delle varie fasi di lavorazione?

2. Quale ruolo assume in un'«acciaieria moderna» l'uomo al suo posto di lavoro? La relazione tra uomo e risultato produttivo è un criterio prioritario o secondario nel valutare un'«acciaieria moderna»?

3. In base a tale criterio, quanti stabilimenti siderurgici esistenti nella Comunità possono considerarsi moderni e in quali Stati membri si trovano?

4. In quali periodi, sulla base delle esperienze fatte, gli investimenti immobiliari nel settore siderurgico sono da considerarsi compensati dai risultati produttivi o ammortizzati?

**Risposta data dal sig. Ortoli
in nome della Commissione**

(8 agosto 1983)

1. Il carattere più o meno moderno di un impianto siderurgico condiziona in larga misura la competitività e in particolare le spese di funzionamento della linea di produzione di cui fa parte. Per questo motivo, per precisare una delle cause dell'insufficiente competitività dell'industria siderurgica comunitaria, i servizi della Commissione hanno ritenuto utile procedere a studi comparativi basati su questa nozione, nel quadro degli obiettivi generali acciaio.

Questi studi, svolti dai servizi della Commissione assistiti da esperti, hanno tenuto conto non solo dell'età e della dimensione degli impianti ma anche di criteri specifici per ciascuna delle principali categorie di attrezzature utilizzate nel processo di produzione, ponderandoli in funzione della loro incidenza sulla competitività. Questi criteri sono stati scelti in modo che possono essere applicati a livello internazionale.

2. La Comunità è pienamente conscia del fatto che le qualità professionali del personale sono determinanti per la produttività degli impianti siderurgici e che in generale le attrezzature moderne richiedono un numero relativamente più basso di addetti i quali debbono tuttavia disporre di un livello di conoscenze più elevato di quello necessario per il funzionamento degli impianti meno recenti. L'elemento manodopera non va quindi considerato a suo avviso «secondario».

3. Dagli studi di cui al punto 1 è risultato, per esempio, per quanto riguarda le acciaierie a ossigeno - acciaierie che forniscono la maggior parte della produzione di acciaio della Comunità - che più di un terzo delle capacità comunitarie poteva essere considerato veramente moderno rispetto a più della metà in Giappone. Le indicazioni che si sono potute ottenere in questo settore sono esposte nel capitolo degli obiettivi generali dedicato allo squilibrio fra l'offerta e la domanda.

Il problema del numero di acciaierie moderne esistenti nei diversi Stati membri è in realtà marginale in quanto le acciaierie costituiscono soltanto una delle componenti di una linea di produzione siderurgica, e la competitività di tale linea dipende non solo dal carattere più o meno moderno di ciascuno dei suoi elementi e dal valore del personale utilizzato, ma anche da numerosissimi altri fattori come l'adattamento fra i vari elementi della catena di produzione, l'adeguatezza del programma di fabbrica-

zione, l'accesso alle materie prime, l'accesso ai mercati, ecc.

4. La durata di ammortamento tecnico dipende dalla natura degli impianti considerati. A seconda che si tratti di un forno elettrico oppure di un'acciaieria a ossigeno, con tutti gli elementi annessi, la durata di ammortamento può variare approssimativamente da 5 a 15 anni.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2326/82

dell'on. Basil de Ferranti (ED - GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(10 marzo 1983)

Oggetto: Regolamento 67/67/CEE⁽¹⁾: Accordi di esclusiva di acquisto per la birra

In taluni Stati membri, per la vendita di bevande alcoliche nei bar, ecc., sono richieste licenze, che vengono concesse soltanto in numero limitato.

1. La Commissione ha esaminato se i cosiddetti accordi di esclusiva di acquisto (in base ai quali il titolare della licenza di un bar è tenuto ad acquistare tutto il fabbisogno di bevande alcoliche e qualche volta di bevande non alcoliche e di alimenti dal fabbricante di birra che è proprietario del locale) costituiscono, particolarmente nei paesi dove vigono sistemi restrittivi di licenze, una barriera agli scambi internazionali e, in particolare, una barriera all'entrata di nuove bevande alcoliche?
2. La Commissione ha tenuto conto dell'impatto che tali accordi esercitano sul consumatore nonché sulla concorrenza tra i produttori?
3. La Commissione si dichiara d'accordo con le conclusioni cui è giunta la «Monopolies and Mergers Commission» del Regno Unito, secondo cui il sistema degli accordi di esclusiva di acquisto reca pregiudizio all'efficienza dell'industria della birra, alle vendite all'ingrosso e al dettaglio, agli interessi dei fornitori indipendenti (ivi compresi i nuovi potenziali fornitori) e agli interessi dei consumatori?
4. Se gli accordi di esclusiva di acquisto per la birra sono giustificati quale valido strumento di commercializzazione per le piccole e medie imprese, la Commissione ritiene necessarie determinate salvaguardie per promuovere gli scambi internazionali, aumentare la scelta del consumatore ed evitare che si verifichino distorsioni nella concorrenza per le bevande diverse dalla birra?

⁽¹⁾ GU n. L 57 del 25. 3. 1967, pag. 849/67.

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(11 agosto 1983)

1 e 2. Sì.

3. La delegazione della «Monopolies and Mergers Commission», a cui l'onorevole parlamentare fa riferimento, ha costituito parte integrante della documentazione di cui si è avvalsa la Commissione per esaminare il sistema esistente nel Regno Unito di accordi di esclusiva d'acquisto di birra. Non è tuttavia compito della Commissione prendere posizione nei riguardi delle conclusioni contenute nella relazione suddetta, che è stata elaborata nel contesto del diritto nazionale in materia di concorrenza.

4. Adottando il regolamento (CEE) n. 1984/83 ⁽¹⁾, la Commissione ha riconosciuto che gli accordi di esclusiva d'acquisto della birra costituiscono un valido strumento di commercializzazione per i fabbricanti di birra e in generale per i venditori all'ingrosso di bevande. Il regolamento tuttavia contiene disposizioni specifiche che conferiscono una maggiore flessibilità alle attuali reti commerciali. L'obiettivo fondamentale è di abolire gradualmente le pratiche restrittive che pregiudicano il commercio intracomunitario della birra e di altre bevande, per impedire distorsioni della concorrenza e accrescere le possibilità di scelta del consumatore.

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 30. 6. 1983.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2348/82

dell'on. Fritz Gautier (S-D)

alla Commissione delle Comunità europee

(21 marzo 1983)

Oggetto: Olio d'oliva

Con l'adesione della Spagna alla Comunità europea si presenteranno nel settore oleicolo tutta una serie di problemi. Da un'analisi dell'organizzazione del mercato oleicolo spagnolo risulta che si potrebbe chiaramente perseguire un'altra politica.

Può quindi la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:

1. In due anni è stato istituito in Spagna un catasto oleicolo. Come giustifica la Commissione il fatto che la CEE non abbia ancora approntato un catasto oleicolo?
2. In Spagna i produttori possono produrre olio di qualità extra vergine soltanto per una percentuale massima pari al 5% dell'intera produzione. Quale percentuale di olio extra vergine viene prodotto nella CEE e in quale misura esso va all'intervento?
3. Dal 1972 esiste in Spagna un programma di ristrutturazione nel cui quadro il patrimonio oleicolo è stato

suddiviso in 4 gruppi. A seconda del gruppo di appartenenza esistono misure per il passaggio ad altre produzioni, ecc. Perché la Commissione non ha approntato un analogo programma strutturale?

4. Attualmente è in discussione la possibilità di istituire un'imposta sui grassi. Ritiene la Commissione che l'istituzione di detta imposta possa basarsi sull'articolo 43 del trattato CEE oppure che sia preferibile richiamarsi all'articolo 201 del trattato CEE?

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(12 agosto 1983)

1. L'«Inventario agronomico del olivar» avviato nel corso del 1972 non copre attualmente tutte le superfici oleicole esistenti in Spagna.

Inoltre, poiché l'indagine realizzata in tale paese ha scopi essenzialmente agronomici, essa si limita a determinare le superfici compiantate ad olivi, ripartite in tre classi secondo la densità all'ettaro, e non fornisce precisazioni sul numero di olivi per parcella né sul conduttore o proprietario di ciascuna di queste. Lo schedario oleicolo comunitario comporta invece un grado di precisione (soprattutto numero di alberi per parcella e identità del proprietario della medesima) molto superiore a quello realizzato in Spagna e si prefigge di determinare anche il potenziale produttivo di ogni oliveto.

La realizzazione dello schedario oleicolo, decisa nel 1975 ⁽¹⁾, è iniziata soltanto dopo l'adozione, nel 1979, della decisione relativa al metodo da applicare e alle modalità necessarie per la sua istituzione ⁽²⁾. Gli Stati membri produttori hanno iniziato i lavori nel 1981 e la Commissione ritiene che, sulla base dei termini previsti nei contratti stipulati sul piano nazionale per la realizzazione dello schedario oleicolo e tenuto conto dei lavori finora svolti, tale strumento sarà interamente disponibile nel corso del 1987.

2. La Commissione non è al corrente dell'esistenza in Spagna di una disposizione intesa a limitare la produzione di olio d'oliva extra vergine. La Commissione richiama l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul fatto che la produzione di olio d'oliva extra vergine varia notevolmente da una campagna all'altra, soprattutto in base alla zona di produzione, alle condizioni climatologiche, agli attacchi di parassiti, al metodo di raccolta, alla durata del periodo d'ammasso delle olive tra la raccolta e la triturazione, al sistema applicato per la produzione dell'olio.

La Commissione non è in grado di precisare quali siano i quantitativi di olio d'oliva extra vergine prodotti nella Comunità.

Per contro, i quantitativi di olio di tale qualità acquistati all'intervento a partire dalla campagna 1975/1976 sono i seguenti:

1975/1976	31 258 t
1976/1977	3 494 t
1977/1978	48 692 t
1978/1979	286 t
1979/1980	21 551 t
1980/1981 ⁽³⁾	75 466 t
1981/1982 ⁽³⁾	28 147 t

3. La Spagna applica un complesso di misure di ristrutturazione e di riconversione degli oliveti che comporta, fra l'altro, una diminuzione della superficie olivata, con mantenimento dell'attuale livello di produzione di olio d'oliva; questo programma, iniziato nel 1972 e sostanzialmente riveduto nel 1982, sarà probabilmente ultimato per la fine del secolo.

La Commissione ha proposto al Consiglio, nel quadro dei «programmi mediterranei integrati», misure volte a favorire la ristrutturazione e un'eventuale riconversione dell'olivicoltura comunitaria. La Commissione ritiene che le possibilità di riconversione nella Comunità siano limitate e che gli effetti sul livello di produzione saranno minimi. Per contro, le caratteristiche agronomiche e strutturali dell'olivicoltura spagnola permettono di adottare misure di riconversione più cospicue, soprattutto nelle pianure a struttura agricola.

4. La Commissione, sulla base della giurisprudenza della Corte di giustizia, considera che un'eventuale imposta sui grassi avente l'obiettivo di realizzare i principi dell'articolo 39, paragrafo 1, lettere b) e c), del trattato che istituisce la Comunità economica europea potrebbe, a determinate condizioni, essere fondata sull'articolo 43 dello stesso trattato.

L'articolo 40 del trattato CEE prevede che le organizzazioni comuni di mercato possono comprendere tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi definiti all'articolo 39, per cui l'articolo 43 permette senza dubbio alcuno di istituire un'imposta sui grassi qualora ne sia dimostrata la necessità ai sensi dell'articolo 39.

L'articolo 43 potrebbe inoltre servire di base per l'appropriazione del gettito di tale imposta da parte della Comunità, sempreché esista un certo rapporto tra gli obiettivi di politica economica perseguiti rispettivamente con la creazione dell'imposta e la sua utilizzazione.

Se invece detta imposta dovesse servire a finanziare indistintamente qualsivoglia spesa del bilancio e divenire di conseguenza una risorsa propria della Comunità, dovrebbe essere rispettata la procedura di cui all'articolo 201 del trattato CEE.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 154/75 del 21. 1. 1975, GU n. L 19 del 24. 1. 1975.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2276/79 del 16. 10. 1979, GU n. L 262 del 18. 10. 1979.

⁽³⁾ Compresi gli acquisti effettuati in Grecia a decorrere dal 1° gennaio 1981.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 11/83

dell'on. Leonidas Kyrkos (Com - GR)
alla Commissione delle Comunità europee
(5 aprile 1983)

Oggetto: Preferenza comunitaria nei confronti degli agrumi greci

Potrebbe la Commissione indicare il volume delle esportazioni di agrumi greci, durante la campagna in corso, ai paesi della Comunità e i problemi che si presentano per l'esportazione di questi prodotti?

Quali misure ha adottato o intende adottare la Commissione per risolvere i suddetti problemi?

Sono stati presi provvedimenti affinché sia aumentata la preferenza comunitaria nei confronti degli agrumi greci e siano adeguati il premio di penetrazione e gli aiuti alla trasformazione degli agrumi?

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(19 luglio 1983)

La Commissione non dispone per la presente campagna dei dati relativi all'esportazione di agrumi greci verso la Comunità, bensì dei dati di esportazione verso l'Europa occidentale e le altre destinazioni. Sulla base di questi ultimi, è stata redatta la seguente tabella, espressa in tonnellate:

Prodotti - destinazione	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Totale fino al 28. 2. 1983
<i>Clementine, satsuma, mandarini</i>					
Totale	1 057	3 894	274	0	5 225
Europa occidentale	0	0	0	0	0
Altre destinazioni	1 057	3 894	274	0	5 225
<i>Arance</i>					
Totale	4 851	92 718	45 512	5 098	148 179
Europa occidentale	3 000	24 222	16 372	2 274	45 868
Altre destinazioni	1 851	68 496	29 140	2 824	102 311
<i>Limoni</i>					
Totale	257	1 064	19 271	14 433	35 025
Europa occidentale	257	241	3 819	1 225	5 542
Altre destinazioni	0	823	15 452	13 208	29 483

Salvo per quanto riguarda il premio differenziato di penetrazione, la Commissione non è al corrente di problemi specifici insorti per le spedizioni di agrumi greci verso la Comunità o i paesi terzi.

Il premio di penetrazione, il cui livello è fissato dal Consiglio, è stabilito ogni anno a livelli diversi, per la Grecia e per il resto della Comunità, sulla base delle disposizioni dell'atto di adesione, in particolare degli articoli 68 e 76.

Quanto alle misure intese ad agevolare lo smercio degli agrumi fuori della Comunità, la Commissione ricorda che, malgrado una differenza di prezzo constatata al momento dell'adesione tra gli agrumi greci e quelli degli altri Stati membri, le restituzioni all'esportazione sono state sempre fissate ad un livello identico, indipendentemente dallo Stato membro produttore. Tali restituzioni sono state peraltro notevolmente aumentate a decorrere dal 16 dicembre 1982 per le esportazioni verso i paesi o Stati ad economia pianificata dell'Europa centrale ed orientale, che sono i principali clienti della Grecia in materia di agrumi.

Relativamente all'aiuto alla trasformazione per le arance, si noti che il prezzo minimo da pagare al produttore per la materia prima è derivato dai prezzi di base e d'acquisto, che in Grecia sono inferiori a quelli degli altri Stati membri produttori a causa della differenza di prezzo constatata prima dell'adesione. Del pari, se l'aiuto alla trasformazione è inferiore in Grecia, è tuttavia calcolato in modo che l'onere a carico dell'industria sia identico in tutti gli Stati membri. Questa disposizione è destinata ad evitare qualsiasi distorsione della concorrenza.

Per i limoni, il prezzo minimo e l'aiuto alla trasformazione sono identici per la Grecia e per gli altri Stati membri.

Quanto alla preferenza comunitaria concessa agli agrumi greci, la Commissione non può che applicare il meccanismo di compensazione istituito dall'articolo 75 dell'atto di adesione, che prevede un sistema decrescente del livello di protezione inteso a permettere in teoria, nel corso degli anni, un miglioramento delle condizioni di concorrenza dei prodotti greci sui mercati degli altri Stati membri. Di fatto, dal 1° gennaio 1981 questo meccanismo non ha determinato l'istituzione di un importo correttore all'importazione negli altri Stati membri di agrumi originari della Grecia e non ha quindi ostacolato in alcun modo questa corrente commerciale.

Infine, la protezione nei confronti dell'esterno è garantita dalla riscossione di dazi doganali e dal regime dei prezzi di riferimento destinato ad evitare offerte a prezzi anormalmente bassi in provenienza dai paesi terzi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 20/83
dell'on. Marijke Van Hemeldonck (S - B)
alla Commissione delle Comunità europee
(5 aprile 1983)

Oggetto: Guida all'elaborazione dei rapporti informativi sui funzionari

La direzione generale del personale e dell'amministrazione ha preparato una guida per l'elaborazione dei rapporti informativi sui funzionari.

È la Commissione consapevole del malcontento che serpeggia tra i funzionari in relazione alla gestione e alla rigorosa applicazione di tali disposizioni?

Tali disposizioni sono veramente gestite con serietà e applicate rigorosamente?

Per quale motivo non vengono mai pubblicate statistiche circa i rapporti informativi così elaborati?

Quanti ricorsi ha ricevuto la direzione generale del personale e dell'amministrazione in relazione all'applicazione di tali disposizioni e quale seguito vi ha dato la Commissione?

**Risposta data dal sig. Burke
in nome della Commissione**

(3 agosto 1983)

La Commissione non ha motivo di ritenere che il suo personale sia insoddisfatto del modo in cui viene applicata la guida per la compilazione del rapporto informativo; a parte alcuni casi nei quali si ricorre alle procedure di cui al terzo capoverso della presente risposta, la guida sembra essere interpretata e applicata correttamente.

Statistiche sui rapporti informativi sono state distribuite, nelle direzioni generali e nei servizi, a un ristretto numero di responsabili. Una loro più ampia diffusione non è ritenuta opportuna, dato il carattere riservato dei giudizi espressi sui singoli membri del personale.

Nei casi di contestazione del modo in cui è applicata la guida, valgono la procedura stabilita dalle disposizioni generali d'esecuzione dell'articolo 43 dello statuto o la procedura prevista dall'articolo 90. Per quanto riguarda i rapporti informativi relativi al periodo 1979-1981, la Commissione ha ricevuto due reclami ai sensi dell'articolo 90, mentre in 15 casi sono state presentate osservazioni ai sensi dell'articolo 43. Tutti questi casi sono stati risolti attraverso le normali suddette procedure.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 110/83

dell'on. Leonidas Kyrkos (COM - GR)

alla Commissione delle Comunità europee

(12 aprile 1983)

Oggetto: Rifiuto di aiutare le regioni greche danneggiate da disastri naturali

Con telex inviato al Parlamento europeo il 15 dicembre 1982, il segretario generale della Commissione, sig. E. Noel, ha fatto sapere che aiuti dell'ordine di 2 250 000 ECU sono stati concessi - a giusto titolo - alla Francia, all'Italia ed alla Danimarca in segno di solidarietà con le popolazioni colpite da disastri naturali (avverse condizioni meteorologiche verificatesi lo scorso autunno).

Dal momento che analoghi danni sono stati subiti anche da regioni greche quali la Messenia, la distruzione delle cui colture arboree a causa di incendi verificatesi ben venti mesi fa (nell'agosto 1981) ha avuto conseguenze gravis-

sime per il reddito dei coltivatori locali, si chiede alla Commissione:

- a) per quali motivi ha deciso di non concedere un aiuto alle popolazioni greche che hanno subito analoghi danni?
- b) quando rimedierà a questa sua omissione, ed in che modo?

**Risposta data dal sig. Thorn
in nome della Commissione**

(13 luglio 1983)

L'aiuto d'urgenza sulle risorse dell'articolo 690 del bilancio è previsto nel caso di catastrofi naturali aventi conseguenze la cui portata e gravità per le popolazioni siano riconosciute eccezionali. La Commissione ha giudicato che tali fossero le conseguenze delle intemperie catastrofiche che hanno colpito nel novembre-dicembre scorsi la Francia, l'Italia e la Danimarca. Una situazione del genere non è invece stata costatata per la regione greca di Katerini.

La Commissione fa inoltre presente che, nel caso di incendio, l'aiuto d'urgenza può essere concesso soltanto qualora sia accertata la causa «naturale» dell'evento.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 113/83

dell'on. Rudolf Wedekind (PPE - D)

alla Commissione delle Comunità europee

(12 aprile 1983)

Oggetto: Attività della Commissione

In seguito alla risposta particolareggiata ed esaustiva fornita alla mia interrogazione orale H-776/82 nell'ora delle interrogazioni dell'8/9 marzo 1983 ⁽¹⁾, circa le varie norme tecniche ed amministrative concernenti gli apparecchi radio e prodotti affini nell'ambito della Comunità europea, la Commissione ha rilevato che più di dieci anni fa è stata presentata una proposta in materia al Consiglio.

Per una valutazione più realistica dell'operato della Commissione delle Comunità europee volto ad adempiere i dettami dei trattati di Roma nonché dell'attività del Consiglio, appare necessario che la Commissione comunichi

- quante proposte di direttiva la Commissione ha presentato al Consiglio e in quanti casi queste hanno sortito, nei fatti, una decisione del Consiglio;
- a quando risale la proposta della Commissione più a lungo giacente presso il Consiglio senza che quest'ultimo abbia proceduto ad una decisione;
- qual è il valore medio che occorre calcolare prima di attendersi una decisione del Consiglio, compresi i

ritardi del processo decisionale di cui occorre usualmente tener conto nel corso dell'iter legislativo;

- quante delle proposte di direttiva, attualmente giacenti in fase presso il Consiglio, potranno essere evase secondo il calcolo delle probabilità ancora entro questo millennio?

(¹) Discussioni del Parlamento europeo, n. 1-296 (marzo 1983).

**Risposta data dal sig. Thorn
in nome della Commissione**

(19 luglio 1983)

La documentazione computerizzata relativa alle proposte è in funzione dal primo giugno 1976. Successivamente, la Commissione ha trasmesso al Consiglio 399 proposte di direttive, di cui 248 sono state adottate.

Le proposte da più lungo tempo giacenti presso il Consiglio sono:

Doc. COM(67) 155 — Architetti

Doc. COM(68) 567 — Tassa sugli autoveicoli industriali

Doc. COM(69) 5 — Regime fiscale comune da applicarsi alle fusioni, alle scissioni ed ai conferimenti di attivo che hanno luogo fra società di Stati membri diversi

Doc. COM(69) 6 — Regime fiscale comune applicabile alle società madri e filiali di Stati membri diversi.

Per tutte le direttive adottate dal Consiglio dal primo giugno 1976, dalla trasmissione della proposta da parte della Commissione all'adozione da parte del Consiglio passano in media 26 mesi, ivi compreso il tempo necessario per la consultazione del Parlamento europeo ed eventualmente del Comitato economico e sociale. La Commissione fa tuttavia presente all'onorevole parlamentare che, tenuto conto del diverso grado di tecnicità e di complessità delle materie disciplinate dalle direttive, i tempi possono essere in pratica anche inferiori o superiori alla media indicata.

La Commissione non è in grado di rispondere a questa domanda che riguarda l'organizzazione dei lavori di Consiglio.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 115/83

dell'on. James Provan (ED - GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(12 aprile 1983)

Oggetto: Problemi dell'ampliamento

Nella comunicazione dal titolo «Problemi dell'ampliamento: Inventario e proposte» presentata dalla Commissione al Consiglio in occasione del vertice di Copenaghen, si legge che «a titolo di esempio, in alcuni Stati membri, i

diritti di accisa che gravano sul consumo sembrano talvolta favorire le bevande concorrenti».

La Commissione afferma inoltre che «non sembra equo imporre al Sud della Comunità di frenare delle produzioni come quella vinicola senza nel contempo prevedere azioni comunitarie intese a incoraggiare lo smercio di queste produzioni sia sul mercato comunitario che all'esportazione».

Può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:

1. Quali sono i criteri utilizzati per stabilire se alle «bevande alcoliche concorrenti» è riservato o meno un trattamento favorevole rispetto al vino?
2. Quali Stati membri applicano diritti di accisa che favoriscono le «bevande concorrenti» a svantaggio del vino?
3. Quali prodotti sono considerati «concorrenti» in questo contesto?

Considerato inoltre che vi è ampio consenso sul fatto che sono le forze di mercato a determinare i livelli di produzione, in base a quali elementi la Commissione può affermare che è «equo» che questo stesso concetto non si applichi ai produttori di vino del Sud della Comunità, e giustificare «azioni comunitarie» a favore di questi ultimi quando ad esempio tali «azioni» non sono previste per i produttori di «bevande concorrenti»?

**Risposta data dal sig. Tugendhat
in nome della Commissione**

(7 luglio 1983)

La Commissione desidera innanzitutto osservare, su un piano generale, che il problema del rapporto tra le imposte applicate a bevande alcoliche fra di loro diverse costituisce un problema d'armonizzazione, e richiama l'attenzione dell'onorevole parlamentare sulle proposte da essa presentate in materia nel 1972 (¹). Per quanto riguarda la questione particolare del regime fiscale applicato al vino, la Commissione fa presente che essa ha semplicemente confermato la posizione espressa nella raccomandazione del 5 dicembre 1975 (²), in cui chiedeva agli Stati membri, che impongono accise elevate sul vino, di ridurle in misura sostanziale. Inoltre, la Commissione continuerà ad adempiere l'obbligo di vigilare a che l'articolo 95 del trattato sia rispettato dagli Stati membri. La decisione definitiva della Corte nella causa 170/78 (Commissione contro Regno Unito: vino e birra), che è prevista tra breve tempo, avrà implicazioni importanti per l'applicazione dell'articolo 95 e per un'ulteriore armonizzazione.

Alle domande specifiche formulate nell'interrogazione si forniscono le seguenti risposte:

1. La Commissione non può indicare in termini astratti i criteri da applicare per stabilire se al vino sia riservato lo stesso trattamento che alle

bevande concorrenti. Finora la Corte ha esaminato questo problema soltanto in relazione alla tassazione del vino e della birra nel Regno Unito (causa 170/78). Nella sentenza provvisoria pronunciata nella causa suddetta ⁽³⁾ la Corte ha osservato che, dei criteri presentati dalle parti, soltanto il riferimento all'incidenza dell'onere fiscale in relazione alla gradazione alcolica delle bevande consentiva un confronto oggettivo, anche se imperfetto, tra le aliquote d'imposta applicata al vino e alla birra nel Regno Unito. Come è stato riferito sopra, la decisione definitiva è attesa entro breve.

- 2.. La Commissione ha avviato procedure d'infrazione contro la Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito a causa del trattamento differenziale riservato al vino rispetto alle altre bevande alcoliche che hanno all'incirca la stessa gradazione alcolica del vino, ma che sono ottenute dalla fermentazione di prodotti diversi dall'uva fresca e dal mosto di uva fresca.
- 3.. Nel contesto del regime fiscale discriminatorio applicato ai prodotti importati rispetto ai prodotti nazionali (che si assume essere il contesto dell'interrogazione) la Commissione ritiene che i principali prodotti concorrenti del vino siano le bevande alcoliche citate ai precedenti punti 1 e 2.

La politica agricola comune si basa sul presupposto che, per una serie di motivi, i criteri che si applicano alla produzione industriale non possono essere applicati alla produzione agricola (soprattutto perché essa può subire fluttuazioni imprevedibili, mentre il consumo rimane relativamente stabile).

Ciò si è verificato nel settore vinicolo, ed è la ragione che giustifica le speciali misure competitive previste dalla politica comunitaria in tale settore. Senza tali provvedimenti, il settore potrebbe essere soggetto a gravi difficoltà economiche e sociali.

⁽¹⁾ GU n. C 43 del 29. 4. 1972, pag. 23.

⁽²⁾ GU n. L 2 del 7. 1. 1976, pag. 12.

⁽³⁾ Sentenza della Corte del 27. 2. 1980, Causa 170/78: Commissione delle Comunità europee contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (1980-2), Raccolta delle sentenze della Corte di giustizia 417.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 119/83

dell'on. Sergio ERCINI (PPE - I)
alla Commissione delle Comunità europee
(19 aprile 1983)

Oggetto: Revisione dell'articolo 5 A della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale

1. I paragrafi 2, lettera b), 5 e 6 dell'articolo 5 A che l'Italia vuole emendare sono il risultato di un negoziato

svoltosi nel 1977 a porte chiuse tra un numero limitato di delegazioni di cui facevano parte la Francia, la Repubblica federale di Germania ed il Regno Unito, ma non l'Italia. L'Italia ha inteso fare ora uso del diritto di proporre emendamenti. I testi degli articoli 5 A e 5 quater che la direttiva del Consiglio, del 22 novembre 1982, ha imposto agli Stati membri sono stati elaborati anche essi in segreto da un gruppo di persone tra le quali i capi della delegazione della Francia e della Repubblica federale di Germania, ma non dell'Italia. La costituzione e l'attività del gruppo sono una loro iniziativa personale. I delegati della Francia e della Repubblica federale di Germania non hanno informato gli altri Stati comunitari dello svolgimento dei lavori. A lavoro compiuto, i testi rivisti, sono stati presentati in gruppo B come un testo da prendere o lasciare.

2. Può precisare la Commissione quale iniziativa essa ha preso per invitare i delegati francesi e tedeschi a coordinare la loro azione nel gruppo segreto con gli altri membri della Comunità prima che si arrivasse ai testi che poi con la direttiva sono stati imposti a tutti gli altri Stati membri?

Può la Commissione precisare al Parlamento se nella sua memoria abbia informato il Consiglio delle circostanze di fatto?

Può la Commissione fare avere all'interrogante una copia di questa sua memoria al Consiglio?

Risposta data dal sig. Narjes in nome della Commissione

(4 agosto 1983)

I rappresentanti della Commissione alla conferenza diplomatica per la revisione della convenzione di Parigi sono stati investiti delle proposte promosse dalla delegazione degli Stati Uniti, in ordine agli articoli 5 A e 5 quater, contemporaneamente agli altri partecipanti; essi non erano al corrente su eventuali discussioni informali precedenti alla diffusione delle proposte.

Non si è quindi neppure presentata l'occasione per prendere l'iniziativa cui allude l'interrogazione dell'onorevole parlamentare.

La Commissione ha fornito al Consiglio tutti i ragguagli consentiti dall'importanza e dalla complessità del problema.

La Commissione invierà all'onorevole parlamentare, nonché al segretariato generale del Parlamento, una copia della propria proposta di decisione del Consiglio che egli desidera avere.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 120/83**dell'on. Sergico ERCINI (PPE - I)****alla Commissione delle Comunità europee***(19 aprile 1983)*

Oggetto: Relazione tra la protezione della proprietà industriale e le norme del GATT

1. Con la revisione dell'articolo 5 quater si propone di consentire ad ogni PVS di non applicare le disposizioni di questo articolo.

Da parte italiana è stata espressa una riserva circa la compatibilità di questa proposta di revisione con le regole del GATT, le quali nell'articolo XX dispongono che la protezione della proprietà intellettuale non può essere adoperata per realizzare una restrizione dissimulata del commercio internazionale e nell'articolo XVIII stabiliscono le regole secondo le quali uno Stato può avere ricorso a misure di salvaguardia.

2. La disposizione del vigente articolo 5 quater ha come obiettivo di impedire che, per effetto e come conseguenza della fabbricazione del prodotto nel paese, la legge nazionale permetta, da un lato di impedire le importazioni del prodotto e, dall'altro lato, di negare l'azione di contraffazione se il prodotto sia stato contraffatto nel paese di esportazione.

Tale misura sarebbe fondata sul fatto materiale della fabbricazione industriale nel paese, concretandosi perciò in una protezione dell'industria nazionale rispetto ai prodotti importati.

Nell'esprimere le proprie riserve, da parte italiana è stato chiesto alla Commissione di approfondire se la modifica proposta, investendo problemi di importazione, non diventi materia di competenza anche della Commissione per la cui definizione occorre rispettare i disposti dell'articolo 113 del trattato di Roma e consultare il comitato 113.

3. Può la Commissione confermare al Parlamento che le preoccupazioni italiane sono state attentamente valutate e che il comitato 113 è stato formalmente interpellato al riguardo?

Quali sono state le conclusioni tecnico-giuridiche del comitato 113?

Possono essere comunicate al Parlamento queste conclusioni in extenso?

Quali sono i motivi che hanno determinato la Commissione a superare le riserve dell'Italia?

Può la Commissione comunicare al Parlamento la propria proposta al Consiglio in relazione all'articolo 5 quater?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(4 agosto 1983)

La Commissione conferma di aver studiato attentamente il problema se la proposta di revisione dell'articolo 5

quater della convenzione di Parigi sia compatibile o meno con le norme del GATT, e di essere giunta a una conclusione affermativa. Il problema non è stato discusso in sede di comitato 113; nessuno Stato membro ne aveva fatto richiesta.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 121/83**dell'on. Sergio ERCINI (PPE - I)****alla Commissione delle Comunità europee***(19 aprile 1983)*

Oggetto: Obblighi della Commissione nel proporre un'azione comune degli Stati membri

1. La Commissione ha riconosciuto che gli emendamenti italiani, proposti al testo di revisione dell'articolo 5 A della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale sono in sé giustificati.

2. Può la Commissione precisare quale è stata la sua azione di mediazione al fine di agevolare l'azione comune, per trovare a livello comunitario una soluzione che tenesse conto anche degli interessi italiani dato che nella materia la Commissione non ha una politica propria?

Vuole la Commissione precisare come, con una applicazione dell'articolo 116 del trattato di Roma così come è fatta con la decisione e la direttiva del 22 novembre 1982, uno Stato membro possa ancora proteggere i propri interessi rispetto a Stati terzi e ad altri Stati comunitari nella negoziazione di una convenzione che fa sorgere soltanto diritti ed interessi individuali per ciascuno Stato, ma non della Comunità come tale, quando la materia da decidere non è stata dichiarata da tutti gli Stati membri come di interesse comunitario?

Non è più grave ancora la situazione se la soluzione imposta dalla maggioranza sia una soluzione elaborata in segreto e fuori dalla Comunità da Stati terzi con la partecipazione di soltanto due degli Stati comunitari?

Non ritiene la Commissione che in circostanze come quelle che stanno a base della decisione e della direttiva del 22 novembre 1982 si dovrebbe arrivare soltanto dopo uno sforzo serio ed onesto per conciliare anche gli interessi della minoranza evitando così la creazione di maggioranze precostituite che rendono le deliberazioni degli organi comunitari una pura formalità e trasformando le loro decisioni in una dittatura del numero?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(4 agosto 1983)

È prassi della Commissione invitare la presidenza a convocare riunioni del gruppo comunitario allorchando ne risulti la necessità. Nel corso della conferenza

diplomatica, sono state tenute molte riunioni di questo tipo, che offrono a ciascuno degli Stati membri l'opportunità di presentare le proprie considerazioni e di difendere i propri interessi.

Gli Stati membri hanno un comune interesse alla protezione dei loro diritti di proprietà industriale nei negoziati internazionali; la procedura prevista dall'articolo 116 del trattato CEE fornisce i mezzi che consentono agli Stati membri di negoziare unendo la forza e l'influenza di cui ciascuno di essi dispone.

Nel caso di specie, le proposte di revisione degli articoli 5 A e 5 quater sono state discusse in seno al gruppo comunitario e successivamente nell'ambito del comitato dei rappresentanti permanenti e del Consiglio stesso, a seconda delle rispettive competenze.

È opinione della Commissione che, mentre alla minoranza è stata data ogni opportunità di esprimersi, in sede di negoziato la posizione della Comunità e addirittura quella del gruppo dei paesi industrializzati sarebbe stata seriamente indebolita se la Comunità non avesse proceduto mediante azione comune, secondo quanto è previsto dal trattato.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 123/83

dell'on. Sergio ERCINI (PPE - I)
alla Commissione delle Comunità europee
(19 aprile 1983)

Oggetto: Azione di mediazione della Commissione tra gli Stati membri nel negoziato di una convenzione multilaterale di cui la Commissione non è parte

1. Nessuna delegazione si è presa la responsabilità di presentare ufficialmente alla conferenza come proposta di emendamento i testi degli articoli 5 A e 5 quater, quali figurino nella direttiva del Consiglio e che pertanto sono rimasti pezzi di carta il cui contenuto non è stato neppure letto in uno degli organi statutari della conferenza.

Sin dall'inizio era ovvio che detti pezzi di carta erano destinati all'insuccesso, data l'insoddisfazione e le perplessità espresse al loro riguardo in tutti i gruppi regionali.

2. Qualora la Commissione intendesse contestare i fatti, è sollecitata a comunicare al Parlamento la delegazione di quale Stato abbia presentato ufficialmente i testi rivisti degli articoli 5 A e 5 quater come proposta di emendamento, il numero attribuito alla proposta quale documento della conferenza e la data della sua presentazione, nonché di precisare se in commissione principale I

o in assemblea generale siano stati dibattuti questi testi e quale sia stata la conclusione del dibattito?

Si chiede se non fosse auspicabile che fino alla prossima sessione della conferenza diplomatica la Commissione provvedesse, a livello comunitario, ad una accurata ed obiettiva rivalutazione di tutte le circostanze di fatto e di diritto per correggere le conseguenze assurde causate da una presa di posizione affrettata che ha portato alla decisione ed alla direttiva del 22 novembre 1982.

Si chiede altresì se non sarebbe più confacente alla missione della Commissione di adoperarsi nella fase di coordinamento comunitario, per agevolare una conciliazione degli interessi divergenti esistenti tra gli Stati membri, specialmente nei casi in cui ritiene come nel caso degli articoli 5 A e 5 quater, che le preoccupazioni della minoranza sono in sé giustificate, anziché ignorare continuamente gli interessi della minoranza ed appoggiare in tutte le forme le tesi apposte?

3. Non ritiene la Commissione che l'operazione di revisione di una convenzione che è e che deve rimanere uno strumento tecnico-giuridico quale la convenzione di Parigi, non dovrebbe essere snaturata attraverso una esagerata politicizzazione che orienterebbe la revisione verso soluzioni demagogiche e salvaguardare un ragionevole livello di protezione delle invenzioni, necessario più ai paesi in sviluppo tecnologico che non ai paesi tecnologicamente maturi?

Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione
(4 agosto 1983)

La Commissione non contesta il fatto che le proposte per la revisione degli articoli 5 A e 5 quater della convenzione di Parigi sono state distribuite informalmente alla terza sessione della conferenza diplomatica tenutasi nell'ottobre 1982. Tali proposte costituivano peraltro la giustificazione per prolungare la sessione di una settimana.

La Commissione è d'accordo sul fatto che, prima della quarta sessione della conferenza diplomatica, occorrerà effettuare una nuova valutazione della sua posizione alla luce di considerazioni tecniche e politiche. La Commissione continuerà a ricercare i mezzi per far sì che gli Stati membri procedano di concerto.

Mentre condivide l'opinione che la giusta protezione delle invenzioni non debba essere pregiudicata da soluzioni insoddisfacenti dei problemi che si presentano nella revisione della convenzione di Parigi, la Commissione ritiene altresì che non sia saggio sottovalutare i fattori politici né, in particolare, l'importanza che i paesi in via di sviluppo attribuiscono al processo di revisione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 125/83
dell'on. Sergio ERCINI (PPE - I)
alla Commissione delle Comunità europee
(19 aprile 1983)

Oggetto: Questioni che rivestono interesse particolare per il Mercato comune

1. La decisione del Consiglio, del 22 novembre 1982, non precisa l'atto con il quale i rappresentanti degli Stati hanno individuato e qualificato gli articoli 5 A e 5 quater come questioni di particolare interesse per il Mercato comune, nè contiene la motivazione perché quei due articoli rivestirebbero tale particolare interesse.

I consideranda della decisione si limitano alle seguenti affermazioni che, per mancanza di motivazione risultano apodittiche:

- la revisione include questioni che rivestono interesse particolare per il MEC;
- azioni divergenti degli Stati membri durante la conferenza potrebbero avere effetti sfavorevoli sul Mercato comune e la Comunità;
- la conferenza è stata prolungata dal 23 al 27 novembre 1982 per risolvere i problemi riscontrati a proposito degli articoli 5 A e 5 quater della convenzione.

2. Al momento in cui è stata rilasciata la decisione, non erano pendenti da parte di Stati comunitari altre proposte di modifica dell'articolo 5 A che le proposte di emendamento italiane per i paragrafi 2, lettera b), 5 e 6.

3. Può la Commissione fare conoscere al Parlamento il contenuto dei paragrafi 2, lettera b), 5 e 6 che l'Italia voleva emendare e il contenuto degli emendamenti italiani?

Può la Commissione spiegare al Parlamento le differenze di sostanza tra i due testi e perché le proposte italiane, se accettate, avrebbero effetti sfavorevoli sul Mercato comune e per la Comunità e perché i testi rivisti che l'Italia vuole modificati sono per il Mercato comune di interesse particolare maggiore che le proposte italiane?

Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione
(4 agosto 1983)

Non spetta alla Commissione fornire informazioni sulle proposte dei singoli Stati membri circa la revisione della convenzione di Parigi.

La proposta della Commissione al Consiglio, intesa a predisporre un'azione comune degli Stati membri, ha dovuto tener conto della situazione dei negoziati in seno alla conferenza diplomatica. La proposta prevede una

maggiore tutela dei proprietari di brevetti nei paesi in via di sviluppo rispetto ai risultati provvisori ottenuti nella seconda sessione della conferenza diplomatica di Nairobi. La Commissione pur non contestando i meriti delle proposte italiane ha tuttavia ritenuto che esse non avrebbero avuto nessuna possibilità di essere accolte dalla conferenza, anche perché non avevano ricevuto neppure l'appoggio del gruppo dei paesi industrializzati. È chiaramente nell'interesse della Comunità che gli Stati membri procedano di comune accordo al fine di evitare che la posizione negoziabile della Comunità e quella del gruppo dei paesi industrializzati subiscano gravi pregiudizi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 127/83
dell'on. Sergio ERCINI (PPE - I)
alla Commissione delle Comunità europee
(19 aprile 1983)

Oggetto: Articolo 116 del trattato di Roma

1. Il 22 novembre 1982, il Consiglio ministeriale CEE ha preso, a maggioranza qualificata, in relazione agli articoli 5 A e 5 quater della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, una decisione ed una direttiva in base all'articolo 116 del trattato di Roma disponendo l'attuazione secondo la direttiva di un'azione comune conforme alla decisione del Consiglio, del 29 gennaio 1980. La direttiva dispone, inter alia, che alla conferenza diplomatica sulla revisione della convenzione di Parigi le delegazioni degli Stati membri devono:

- appoggiare i testi degli articoli 5 A, paragrafo 8, e dell'articolo 5 quater quali figurano nella direttiva stessa;
- ritirare le riserve o proposte di modifica fatte quanto agli altri paragrafi dell'articolo 5 A.

2. L'azione comune di cui all'articolo 116 del trattato di Roma non può essere svolta che in relazione a questioni che rivestono un particolare interesse per il mercato comune. La individuazione e la qualifica delle questioni di interesse particolare per il mercato comune sono di competenza degli Stati e non della Commissione o del Consiglio. Una diversa applicazione dell'articolo 116 significherebbe che la Commissione ed il Consiglio, con decisioni prese a maggioranza, potrebbero estendere la propria competenza *ratione materiae* sottraendo determinate questioni alla competenza degli Stati.

3. La decisione del Consiglio, del 29 gennaio 1980, lascia ai rappresentanti degli Stati di individuare le questioni che rivestono interesse particolare per il mercato comune.

4. Può la Commissione indicare quando hanno gli Stati membri individuato tassativamente ai sensi dell'ar-

articolo 116 del trattato di Roma che gli articoli 5 A e 5 quater sono questioni che rivestono particolare interesse per il mercato comune?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(4 agosto 1983)

L'onorevole parlamentare ha ragione nell'affermare che l'articolo 116 del trattato CEE si applica solamente alle «questioni che rivestono un interesse particolare per il mercato comune». La Commissione ha il pieno diritto di sostenere che siano così da qualificarsi alcune delle proposte di revisione della convenzione di Parigi e che tale sia il caso della materia trattata dagli articoli 5 A e 5 quater della convenzione di Parigi.

La decisione del Consiglio, del 29 gennaio 1980, stabilisce che gli Stati membri condurranno un'azione comune per quanto riguarda tutte le questioni che rivestono particolare interesse per il mercato comune, e che qualora un'azione comune non possa essere concordata nel corso delle riunioni dei rappresentanti degli Stati membri e della Commissione, i punti di disaccordo saranno sottoposti, se necessario, all'esame del Consiglio. Nell'adottare la decisione nel 22 novembre 1982, quest'ultimo ha accolto il punto di vista della Commissione secondo cui gli articoli 5 A e 5 quater della convenzione di Parigi trattano materie di particolare interesse per il mercato comune.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 131/83

dell'on. Robert Moreland (ED - GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(19 aprile 1983)

Oggetto: Progetti di regolamento danesi relativi alle importazioni di prodotti contenenti cadmio

1. La Commissione è preoccupata del fatto che tali regolamenti considerano accettabili livelli di cadmio superiori a quelli generalmente ritenuti tali?
2. La Commissione si preoccupa del fatto che tali regolamenti costituiranno un nuovo ostacolo agli scambi?
3. La Commissione conviene che l'esenzione per le ceramiche con la menzione «fino a nuovo ordine» (paragrafo 10 dell'allegato) è troppo vaga e che occorre prendere un impegno senza riserve per l'esenzione delle ceramiche?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(11 agosto 1983)

La Commissione è a conoscenza dell'elaborazione, da parte del ministero danese dell'ambiente, di un progetto

di regolamento riguardante la produzione e l'importazione di prodotti a contenuto di cadmio, ma non avendo ricevuto finora alcuna notifica ufficiale essa ritiene di doversi astenere da qualsiasi presa di posizione su un testo di cui non è stata ancora informata.

La Commissione desidera ricordare che in base all'accordo del 28 maggio 1969 riguardante lo status quo e l'informazione della Commissione⁽¹⁾, modificato il 5 marzo 1973⁽²⁾, i governi degli Stati membri comunicano alla Commissione, per informazione, i progetti motivati delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti determinati prodotti industriali la cui applicazione può provocare ostacoli agli scambi. I testi dei progetti devono essere comunicati alla Commissione al più tardi due mesi prima della data prevista per la loro entrata in vigore.

La Commissione comunica tali progetti di disposizioni ai governi degli altri Stati membri e ne esamina la conformità sotto il profilo del diritto comunitario, e in particolare delle disposizioni degli articoli 30 e seguenti del trattato CEE in materia di libera circolazione delle merci.

Un accordo analogo è stato concluso anche per l'informazione della Commissione e degli Stati membri nel settore dell'eventuale armonizzazione delle misure per la tutela dell'ambiente⁽²⁾. Esso prevede che la Commissione sia informata senza indugio di qualsiasi progetto di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in materia di protezione dell'ambiente che possano avere un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune.

Le disposizioni progettate potranno essere adottate soltanto se la Commissione non informa i governi interessati, entro il termine di due mesi dalla notifica, della sua intenzione di presentare al Consiglio proposte di misure comunitarie da adottare in materia, o se entro il termine di cinque mesi dalla notifica, la Commissione non ha presentato tali proposte al Consiglio.

Per quanto riguarda il tenore ammissibile di cadmio, la Commissione non è ancora in possesso di sufficienti elementi di giudizio. I servizi della Commissione stanno eseguendo da lungo tempo, in collaborazione con esperti degli Stati membri, studi sui problemi dell'inquinamento da cadmio e in particolare sulla tossicità e ecotossicità di questa sostanza.

La Commissione è consapevole della portata degli ostacoli agli scambi commerciali che possono essere provocati dall'applicazione di norme che limitano unilateralmente l'utilizzazione del cadmio. A questo riguardo essa ha già avuto occasione di intervenire a più riprese nel corso del periodo 1980/1981 presso le autorità svedesi per ottenere proroghe dei termini di applicazione, nonché esenzioni per determinati prodotti industriali nel quadro della nuova legislazione svedese sulla limitazione dell'impiego industriale del cadmio, entrata in vigore il 1° luglio 1982.

⁽¹⁾ GU n. C 76 del 17. 6. 1969.

⁽²⁾ GU n. C 9 del 15. 3. 1973.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 138/83
dell'on. Beata Brookes (ED - GB)
alla Commissione delle Comunità europee
(19 aprile 1983)

Oggetto: Regioni sfavorite nel Galles settentrionale

1. Qual è il parere della Commissione circa l'intenzione del governo britannico di estendere la definizione di «regione sfavorita» ad altre zone, con particolare riferimento al Galles settentrionale?
2. Può la Commissione specificare quali informazioni essa abbia chiesto al governo britannico e se dette informazioni si riferiscano al Galles settentrionale?
3. La Commissione ha ricevuto una risposta dal governo britannico?
4. Quando intende la Commissione presentare proposte formali per l'estensione della definizione di «regione sfavorita» ad altre zone, come richiesto dal governo del Regno Unito?
5. In considerazione dell'enorme importanza e dell'urgenza di estendere l'area delle regioni sfavorite nel Galles settentrionale, intende la Commissione accertarsi che tale proposta venga tenuta separata dal riesame delle direttive socio-strutturali?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 193/83
dell'on. Ann Clwyd (S - GB)
alla Commissione delle Comunità europee
(25 aprile 1983)

Oggetto: Regioni sfavorite

La Commissione si rende conto che il ritardo con cui si procede all'ampliamento delle regioni britanniche definite «sfavorite» sta mettendo in difficoltà piccoli agricoltori del Galles e può essa annunciare la data entro la quale prevede di poter portare a termine la procedura di cui sopra?

Risposta comune data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte n. 138/83 e n. 193/83
(19 luglio 1983)

Immediatamente dopo aver ricevuto la richiesta del Regno Unito, i servizi della Commissione hanno proceduto ad un suo esame approfondito, ma poiché i dati presentati non erano sufficientemente espliciti, la Commissione, non potendo stabilire se le regioni proposte rispondessero alla definizione di «zone svantaggiate» ai sensi della direttiva ha chiesto al governo britannico informazioni supplementari.

Tale governo ha successivamente trasmesso tutti i dati richiesti e la Commissione, avendone ultimato l'esame, sta elaborando una proposta al riguardo, che verrà prossimamente presentata al Consiglio.

La Commissione non intende collegare questa proposta specifica ad alcuna altra eventuale proposta concernente il riesame delle direttive socio-strutturali.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 151/83
dell'on. Leonidas Kyrkos (COM - GR)
alla Commissione delle Comunità europee
(19 aprile 1983)

Oggetto: Dipendenza della Comunità nel settore delle sementi ibride di granturco

Come è noto alla Commissione, la zootecnia costituisce in Grecia un settore produttivo sensibile a causa delle difficoltà che gli allevatori di bestiame incontrano nell'approvvigionamento di foraggi. Negli ultimi anni si è tentato di coprire tale fabbisogno producendo ibridi di granturco.

Poiché in Grecia il monopolio delle sementi ibride di granturco è detenuto da un paese con cui la Comunità è attualmente in conflitto sul piano commerciale per i prodotti agricoli, intende la Commissione precisare:

1. Quali misure ha adottato, affinché l'eventuale estensione del conflitto commerciale nel settore degli ibridi di granturco non pregiudichi in Grecia il proseguimento della produzione medesima?
2. Quali misure ha adottato in materia di sviluppo della ricerca nel settore delle sementi ibride di granturco, affinché la Comunità europea diventi autosufficiente e non dipenda più da altri paesi, che sono ostili all'attuazione della PAC?

Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione
(13 luglio 1983)

La Commissione è consapevole delle difficoltà che colpiscono attualmente la produzione di granturco ibrido nella Comunità, dovute soprattutto alle sempre maggiori importazioni di sementi in provenienza dai paesi terzi, alle quali si applica un dazio doganale modesto, consolidato nell'ambito del GATT.

La situazione economica di tale settore, compresa l'incidenza delle importazioni sullo sviluppo prevedibile della produzione comunitaria, è attualmente sotto esame. Si può comunque notare che, a livello nazionale, sono già state avviate attività di ricerca; grazie ad esse è stato possibile costituire negli Stati membri produttori

un'ampia gamma di sementi ibride, le quali, in attesa di un coordinamento della ricerca su scala comunitaria, possono essere sperimentate in Grecia in luogo delle sementi di granturco provenienti dai paesi terzi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 158/83

dell'on. Marie-Claude Vayssade (S - F)

alla Commissione delle Comunità europee

(19 aprile 1983)

Oggetto: Proseguimento degli aiuti a fini umanitari alla Polonia

Nella sua risposta alla interrogazione scritta n. 1459/82 dell'on. Hord ⁽¹⁾, la Commissione fa il bilancio del volume e del valore degli aiuti umanitari di emergenza concessi alla Polonia dal dicembre 1980. La Commissione fa inoltre riferimento alla quarta parte degli aiuti umanitari di 9,5 milioni di ECU, decisa il 20 ottobre 1982, che doveva consentire l'invio di aiuti sino al marzo 1983.

Può la Commissione fare lo stato di avanzamento o un bilancio della quarta azione di aiuti di emergenza in favore della Polonia, decisa il 20 ottobre 1982?

Può la Commissione indicare più in generale qual è l'ammontare di aiuti a fini umanitari inviati alla Polonia dall'inizio del 1983?

La Commissione intende proseguire dopo il marzo 1983 il programma di aiuti di emergenza alla Polonia a fini umanitari?

Ha essa preso provvedimenti per attuare un quinto programma di aiuti?

In caso affermativo, può essa indicare la natura e il valore di tale nuova serie di aiuti?

⁽¹⁾ GU n. C 29 del 3. 2. 1983, pag. 19.

**Risposta data dal sig. Haferkamp
in nome della Commissione**

(13 luglio 1983)

1. La quota degli aiuti umanitari di 9,5 milioni di ECU, il cui stanziamento è stato deciso dall'autorità di bilancio il 23 dicembre 1982 e cui fa riferimento la Commissione nella sua risposta all'interrogazione scritta n. 1459/82 dell'on. Hord, viene convogliata in questo periodo verso la Polonia dalle organizzazioni non governative (ONG) secondo la prassi consueta. Detta quota viene distribuita direttamente alla popolazione polacca senza interventi delle autorità.

Alla fine di maggio, per esempio, è stato stanziato un importo di 7 milioni di ECU rispetto all'importo totale.

2. Dall'inizio dell'anno e sino a fine maggio, 196 autocarri hanno trasportato oltre 4 000 t di prodotti alimentari e di medicinali in Polonia con un'operazione finanziata della Comunità. Ad essa si aggiunge il contributo notevole, ma difficilmente quantificabile fornito da fonti private e convogliato da enti di beneficenza della Comunità che, peraltro, sono talvolta gli stessi organismi che hanno realizzato l'aiuto comunitario.

3. La Commissione ha recentemente preso la decisione di massima di continuare l'aiuto umanitario a favore del popolo polacco per il resto del 1983, dopo esaurimento della quota di 9,5 milioni di ECU e sempre secondo le modalità attuali.

Di conseguenza, essa presenterà prossimamente alle autorità di bilancio una domanda intesa a permettere la continuazione dell'aiuto alimentare e medico fino alla fine del 1983.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 162/83

dell'on. Robert Battersby (ED - GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(19 aprile 1983)

Oggetto: Triturazione industriale del pesce

Allo scopo di garantire la conservazione delle specie commestibili, quali iniziative intende adottare la Commissione per controllare o impedire la prassi consistente nel tritare gli eglefini e i merlani non adulti, catturati insieme ai pesci gatto norvegesi e ai cicerelli, nell'ambito della pesca industriale, prima che le catture triturate siano gettate alla rinfusa nella stiva?

**Risposta data dal sig. Contogeorgis
in nome della Commissione**

(19 luglio 1983)

A norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2057/82, del 29 giugno 1982 ⁽¹⁾, spetta agli Stati membri garantire l'osservanza di tutti i regolamenti in vigore recanti misure di conservazione.

A tutt'oggi la Commissione non ha ricevuto dagli Stati membri alcuna comunicazione da cui risulti che, secondo le rispettive autorità nazionali di controllo, la prassi citata dall'onorevole parlamentare impedisce un'applicazione efficace delle disposizioni regolamentari che limitano le catture accessorie [articolo 8 del regolamento (CEE) n. 171/83 del 25. 1. 1983 ⁽²⁾].

La Commissione non intende quindi, per il momento, prendere provvedimenti al riguardo, ma sorveglierà gli sviluppi della situazione.

⁽¹⁾ GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 14.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 171/83

dell'on. **Raymonde Dury (S - B)**
alla Commissione delle Comunità europee
(19 aprile 1983)

Oggetto: Impiego di anabolizzanti nell'allevamento

Il n. 365 di «*Consommateurs Actualités*», settimanale dell'Istituto nazionale del consumo, in Francia, riporta le conclusioni di un congresso sugli anabolizzanti.

In tale occasione, abbiamo appreso che il presidente del comitato CEE di esperti sugli anabolizzanti ha reso pubblici i risultati dei lavori del suo comitato, schierandolo a favore dell'utilizzazione degli ormoni naturali.

Può la Commissione dire se approva il principio di presentare pubblicamente delle conclusioni elaborate da un comitato, allorché il rapporto ufficiale - quello del comitato scientifico per l'alimentazione animale - nella fattispecie, non è ancora stato pubblicato?

Dato che spetta alla Commissione proporre una direttiva in base alle conclusioni del comitato, il fatto di rendere pubbliche delle raccomandazioni non ancora ufficiali non equivale forse ad esercitare pressioni su tale comitato?

Intende la Commissione prendere misure per evitare che situazioni simili si ripetano?

Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione
(20 giugno 1983)

La Commissione è al corrente del fatto che l'ufficio internazionale delle epizootie, avente sede a Parigi, ha organizzato nel febbraio 1983 un simposio scientifico internazionale sugli aspetti sanitari del controllo ed impiego di anabolizzanti nella produzione animale. Al simposio hanno partecipato eminenti scienziati del settore, tra cui quelli della Comunità.

Lo scorso anno un gruppo scientifico della Commissione ha studiato questa materia ed ha compilato una relazione che è stata presentata per parere a diversi comitati scientifici della Commissione, in particolare il comitato scientifico veterinario, il comitato scientifico dell'alimentazione animale e il comitato scientifico dell'alimentazione umana.

La Commissione conviene che, qualora sia necessario, i membri dei comitati sono tenuti alla massima riservatezza per quanto riguarda i dibattiti delle loro riunioni.

Nel caso del simposio scientifico internazionale, la Commissione considera ingiustificato impedire che la comunità scientifica internazionale sia informata delle conclusioni generali già raggiunte da un gruppo scientifico comunitario, anche se i risultati definitivi non sono ancora pubblicati. Il simposio è stato peraltro informato che le relazioni ed opinioni dei tre comitati scientifici della Commissione non erano ancora disponibili.

La Commissione non ha ancora ultimato le sue consultazioni e considerazioni in materia e prevede che le conclusioni tratte dai suoi comitati scientifici saranno pubblicate tra breve. Visto il vivo interesse che questo argomento desta nel pubblico, essa si considera in dovere di procedere alle più ampie consultazioni possibili prima di formulare la sua relazione finale e le proposte al Consiglio ai fini di una legislazione comunitaria.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 175/83

dell'on. **Mihail Protopapadakis (PPE - GR)**
alla Commissione delle Comunità europee
(6 aprile 1983)

Oggetto: Previsioni sulla disoccupazione all'interno della Comunità

Poiché per combattere la disoccupazione è essenziale conoscere a fondo il problema, può dire la Commissione:

1. se ha effettuato una classificazione per gruppi dei disoccupati degli Stati membri della Comunità a seconda delle qualifiche in loro possesso;
2. se ha previsto, sulla scorta della classificazione di cui al punto 1, quale sarà l'andamento della domanda di lavoro nel prossimo decennio a paragone del prevedibile sviluppo tecnico ed economico che verrà raggiunto nell'ambito della CEE;
3. se ha previsto, sulla base dei dati di cui ai punti 1 e 2, quale sarà in ciascuno dei gruppi in questione l'offerta di lavoro nell'arco del prossimo decennio man mano che gli studenti che attualmente frequentano i vari istituti scolastici avranno terminato il proprio ciclo di studi?

Risposta data dal sig. Richard
in nome della Commissione
(17 agosto 1983)

1. Anche se esistono effettivamente classificazioni nazionali dei disoccupati per professione e, talvolta, per qualifica, le concezioni e le metodologie seguite dai vari

paesi impediscono, in genere, una comparazione tra le statistiche.

Vi sono purtroppo scarse prospettive di rapidi progressi verso una metodologia a livello comunitario in tale settore, e ciò a causa dei costi elevati dei servizi nazionali di statistica e della mancanza di un soddisfacente sistema internazionale di classificazione per specializzazioni e per qualifiche.

2. Nel contesto del programma di ricerca e di azione per lo sviluppo del mercato del lavoro, la Commissione ha elaborato un sistema di previsione delle tendenze generali dell'occupazione, di cui ci si può avvalere per una valutazione approssimativa della domanda di manodopera, a termine quinquennale, per settori principali e per taluni rami d'attività.

Questo lavoro ha mostrato in quale misura l'incremento dell'occupazione nei vari campi dell'economica dipenda dal tasso di espansione economica presunto o previsto, e in quale misura anche le tendenze di aumento della produttività incidano sull'occupazione.

Nel periodo della loro elaborazione, ci si è avvalsi di tali previsioni unicamente per fini interni, ma la Commissione sta esaminando la possibilità di renderle più ampiamente disponibili, ora che il sistema ha raggiunto il suo pieno sviluppo.

3. Attualmente la Commissione non pubblica previsioni sull'offerta di manodopera nella Comunità. Da studi compiuti è risultato che, mentre le tendenze demografiche che determinano nette variazioni della popolazione in età lavorativa (con l'arrivo e la partenza di fasce d'età) sono ben note grazie alle statistiche sulla popolazione, i fattori che influiscono sui tassi d'attività e quindi sull'entità della manodopera sono soggetti ad incertezza per quanto riguarda il loro sviluppo nel tempo e anche tra le varie categorie del mercato del lavoro. Non è possibile, dunque, dedurre le tendenze a lungo termine della disoccupazione semplicemente raffrontando le previsioni in materia d'occupazione con le tendenze demografiche. Nondimeno, la Commissione elabora previsioni a breve termine (annuale o biennale) in materia di disoccupazione nel contesto della relazione economica annuale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 177/83

dell'on. Mario Capanna (CDI - I)
alla Commissione delle Comunità europee

(25 aprile 1983)

Oggetto: Distribuzione di volantini contrari alla Repubblica italiana distribuiti tramite i servizi di distribuzione della Commissione a tutti gli impiegati della menzionata istituzione comunitaria

Il giorno 24 marzo 1983, il servizio di distribuzione della Commissione ha distribuito a tutti gli impiegati dell'isti-

tuzione un volantino listato a lutto, formato cm 14,5 × 20,4, con il seguente testo:

«Il Foyer cattolico europeo comunica che giovedì 24 marzo 1983 alle ore 18.15 nella cappella San Benedetto 12, av. D'Auderghem sarà celebrata una messa in suffragio per Sua Maestà Umberto II di Savoia - 23 marzo 1983»

Visto quanto sopra illustrato chiedo di sapere:

1. È a conoscenza la Commissione del risultato del referendum istituzionale svoltosi in Italia il 2 giugno 1946?
2. È a conoscenza la Commissione dell'esistenza di una costituzione della Repubblica italiana ed in particolare delle sue norme transitorie e finali n. XIII e XIV?
3. È a conoscenza di quanto sopra menzionato e non crede la Commissione di essersi resa complice, tramite il servizio di distribuzione, di un atto contrario alle leggi della Repubblica italiana in particolare in considerazione del fatto che giuridicamente la posizione dell'ex re d'Italia, di cui in oggetto, è simmetrica a quella della banda terroristica denominata Brigate Rosse in quanto come questa non ha riconosciuto lo Stato repubblicano italiano?
4. È in grado la Commissione di smentire l'informazione per cui il volantino in questione è stato stampato dalla tipografia dell'istituzione?
5. Quali misure la Commissione intende prendere per accertare da chi siano partite le disposizioni che hanno permesso la distribuzione del volantino in questione?

**Risposta data dal sig. Burke
in nome della Commissione**

(13 luglio 1983)

Il Foyer cattolico europeo aveva chiesto alla Commissione di informare il suo personale che esso aveva organizzato una funzione commemorativa (una messa) per l'ex re d'Italia Umberto II, che era da poco scomparso.

Il Foyer cattolico europeo è ufficialmente riconosciuto dalla Commissione e riceve un sussidio dalla Comunità per l'opera che svolge. Il servizio informazione del personale della Commissione ha fatto stampare e distribuire l'annuncio su richiesta del Foyer.

La Commissione respinge la critica dell'onorevole parlamentare secondo cui il fatto di annunciare la messa commemorativa costituisce un atto avverso alla Repubblica italiana.

Agli specifici quesiti si risponde come segue:

1. Sì.
2. Sì.

3. No.
4. No.
5. Vedi sopra secondo capoverso.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 185/83

dell'on. Leonidas Kyrkos (COM - GR)

alla Commissione delle Comunità europee

(25 aprile 1983)

Oggetto: Nuova politica comune della pesca e pesca mediterranea

Ritiene la Commissione che la nuova politica comune della pesca tenga sufficientemente conto delle peculiarità della pesca mediterranea?

Quali misure concrete sono previste per quanto riguarda:

- a) la valutazione e la gestione delle risorse alieutiche esistenti nel Mediterraneo,
- b) i problemi strutturali delle flotte pescherecce dei paesi del Mediterraneo,
- c) i problemi di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della pesca,
- d) la mancanza di zone di pesca e la possibilità di concludere accordi di pesca con paesi terzi mediterranei?

**Risposta data dal sig. Contogeorgis
in nome della Commissione**

(9 agosto 1983)

a) La Commissione è consapevole della particolare situazione del Mediterraneo per quanto riguarda gli aspetti biologici e fisico-chimici e riconosce l'insufficienza delle ricerche nel settore della pesca nonché della valutazione e della gestione delle riserve ittiche. Pertanto, essa finanzia alcuni studi in questo settore; sono attualmente in corso due studi per una spesa complessiva di 50 000 ECU riguardanti la distribuzione e l'entità delle risorse alieutiche nell'Adriatico nonché l'accertamento delle riserve di sardine e di acciughe nei mari Egeo e Ionio. In collaborazione con la FAO, essa sta svolgendo un'indagine di un costo totale pari a 250 000 ECU sulla valutazione delle risorse alieutiche e la raccolta di dati statistici riguardanti le riserve e le catture ai fini di una migliore gestione della pesca nel Mediterraneo. Con il bilancio 1983, la Commissione finanzia anche altri sei studi per un costo totale di 270 000 ECU riguardanti vari aspetti della pesca (maglie del sacco della sciabica, vari gruppi di pesci con valore economico notevole, ecc.), che verranno intrapresi dai vari laboratori di ricerca degli Stati membri.

b) La Commissione sottolinea inoltre che il settore della pesca nel Mediterraneo potrà beneficiare delle misure strutturali che verranno applicate quanto prima in base alla risoluzione del Consiglio, del 25 gennaio 1983, sull'adeguamento delle capacità e il miglioramento della produttività nel settore della pesca ⁽¹⁾. Nell'ambito del regolamento (CEE) n. 355/77 ⁽²⁾, inoltre, la Comunità continua a dare il proprio contributo a progetti di investimento riguardanti la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca. I progetti situati nel Mezzogiorno, in Grecia, esclusa Atene e sobborghi, e nel Linguadoca-Rossiglione beneficiano oltre tutto di un tasso d'intervento maggiorato. Infine, le recenti proposte della Commissione sui programmi mediterranei integrati ⁽³⁾ prevedono un intervento finanziario della Comunità pari a 466 milioni di ECU a favore di misure a finalità strutturale nel settore della pesca mediterranea.

c) I prodotti alieutici che presentano un interesse particolare per il reddito dei produttori nella regione mediterranea (tra l'altro sardine, acciughe, merluzzo) sono stati inseriti nel regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981 ⁽⁴⁾, recante organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca. A questo proposito, essi fruiscono in particolare del regime di prezzi e di compensazioni finanziarie che ne disciplina il funzionamento.

L'organizzazione comune dei mercati prevede anche particolari misure di sostegno per alcuni prodotti mediterranei: concessione di un aiuto al magazzinaggio privato per le sardine, i calamari, le seppie e i polipi congelati nonché un'indennità compensativa per i produttori di tonni destinati all'industria conserviera.

L'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3769/81 del Consiglio prevede anche la concessione di uno speciale premio di riporto per le trasformazioni (in particolare in conserve) delle sardine e delle acciughe pescate nelle zone mediterranee onde agevolare la commercializzazione di questi prodotti e, in tal modo, contribuire a ridurre i ritiri dal mercato operati dalle organizzazioni di produttori. Questo regime speciale prevede attualmente un'assegnazione annua di 5,3 milioni di ECU per un periodo di quattro anni, dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1986.

Inoltre, tenendo conto delle particolari condizioni di produzione e di vendita nelle regioni mediterranee, con il regolamento (CEE) n. 3166/82 del Consiglio, del 29 novembre 1982 ⁽⁵⁾, sono state fissate pezzature commerciali minime appositamente per gli sgombri, le sardine e i merluzzi pescati nelle acque mediterranee.

Infine, va ricordato che sono stati concessi aiuti di maggiore entità per la creazione di organizzazioni di produttori, soprattutto nelle regioni comunitarie in cui queste ultime non esistevano, in particolare in Grecia e in alcune zone d'Italia.

d) Per quanto riguarda gli accordi di cooperazione o di associazione conclusi dalla Comunità con alcuni paesi del bacino mediterraneo, in data 25 gennaio 1983, il Consiglio ha deciso di intensificare i colloqui esplorativi intesi ad esaminare le difficoltà che potrebbe causare loro l'ampliamento. Questi colloqui si svolgono parallelamente ai negoziati sull'ampliamento.

La Commissione conferma di essere disposta ad esaminare le possibilità di aprire negoziati per concludere accordi di pesca con alcuni paesi del bacino mediterraneo, onde sviluppare le prospettive della Comunità in questa zona.

(1) GU n. C. 28 del 3. 2. 1983.

(2) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.

(3) Doc. COM(83) 24 def. del 17. 3. 1983.

(4) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.

(5) GU n. L 332 del 27. 11. 1982, pag. 4.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 188/83

dell'on. Pierre-Bernard Cousté (DEP - F)

alla Commissione delle Comunità europee

(25 aprile 1983)

Oggetto: Importazioni di ferrocromo superaffinato nella Comunità

Onde assicurare una certa diversificazione geografica degli approvvigionamenti di ferrocromo, in Svezia, in Finlandia e in Turchia sono state impiantate delle unità di produzione in zone minerarie (eccetto in Svezia, paese che per il minerale di cromo si approvvigiona in Finlandia). Poiché la capacità di produzione di tali unità è attualmente dell'ordine di 250 000 tonnellate, con prezzi di costo resi vantaggiosi dall'approvvigionamento con minerali locali e costi di trasporto esigui, non è difficile immaginare che è vantaggioso produrre in zone minerarie quando si consideri che per la produzione di una tonnellata di lega sono necessarie 2,5 tonnellate di minerale di cromo: questo dato dimostra, da solo, l'handicap dell'industria di trasformazione tedesca che è situata all'interno della Comunità.

In queste condizioni, non ritiene la Commissione che sia contrario ai suoi interessi avviare, per la seconda volta in quattro anni, un'inchiesta antidumping sulle importazioni di ferrocromo superaffinato in provenienza soprattutto dalla Turchia?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 189/83

dell'on. Pierre-Bernard Cousté (DEP - F)

alla Commissione delle Comunità europee

(25 aprile 1983)

Oggetto: Importazioni di ferrocromo superaffinato nella Comunità

Date le importanti riserve di minerale di cromo esistenti in Turchia, taluni produttori comunitari di ferrocromo

hanno ritenuto opportuno, vent'anni orsono, di costruirvi una fabbrica per la produzione di 10 000 tonnellate di ferochromo superaffinato onde consentire all'Europa di approvvigionarsi di tale lega a condizioni rese vantaggiose dalla vicinanza geografica e di sostituire unità di produzione europee economicamente più redditizie.

La Turchia attualmente si sente particolarmente colpita nelle sue relazioni con la Comunità malgrado l'accordo di associazione con la Comunità in vigore da più di vent'anni.

Benché la Turchia, in virtù degli accordi conclusi al momento della costruzione di detta fabbrica, abbia costantemente riservato gran parte della sua produzione all'Europa, l'inchiesta attualmente in corso non rischierà, a causa delle agitazioni politiche dei paesi limitrofi, di indurre la Turchia a deviare le proprie forniture verso altri paesi e continenti precludendo in tal modo all'Europa una delle fonti di approvvigionamento più vicine?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 190/83

dell'on. Pierre-Bernard Cousté (DEP - F)

alla Commissione delle Comunità europee

(25 aprile 1983)

Oggetto: Importazioni di ferrocromo superaffinato nella Comunità

Per ragioni evidenti il settore siderurgico si specializzerà, tra l'altro, nella produzione di acciaio inossidabile e a bassa lega, la cui produzione attuale è dell'ordine di 16 milioni di tonnellate, con un aumento dal 1979 del 6% circa; questa importante attività comunitaria implica un approvvigionamento annuo di circa 500 000 tonnellate di leghe di cromo. La Comunità non dispone di miniere di cromo (le riserve della Grecia sono molto scarse) e per i suoi approvvigionamenti è sempre dipesa dall'URSS (che si è ritirata dal mercato nel 1971), dal Sudafrica e dallo Zimbabwe, dall'Albania, dalla Finlandia e dalla Turchia.

Lo sviluppo di nuove tecnologie, in particolare della tecnica AOD, ha permesso dall'ultimo decennio di impiantare in zone minerarie grandi unità per la produzione di ferrocromo, detto carico cromo, principale ingrediente oggi utilizzato in siderurgia, inossidabile, integrato con una lega di correzione detta ferrocromo superaffinato.

Il maggior produttore di minerale di cromo è di gran lunga il Sudafrica, seguito dallo Zimbabwe. La Turchia pertanto è il paese produttore geograficamente più vicino alla Comunità.

In queste condizioni, non ritiene la Commissione che nell'interesse della siderurgia della Comunità sia utile effettuare - nel contesto dell'inchiesta antidumping in

corso - uno studio di base sull'attuale e il futuro approvvigionamento di cromo della Comunità? È essa disposta a comunicarne rapidamente i risultati?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 191/83

dell'on. Pierre-Bernard Cousté (DEP - F)

alla Commissione delle Comunità europee

(25 aprile 1983)

Oggetto: Importazioni di ferrocromo superaffinato nella Comunità

Il consumo di cromo in Europa è aumentato in questi ultimi dieci anni del 27% e le poche unità di trasformazione esistenti in Europa alcuni anni orsono si sono viste costrette - onde consentire alla nostra siderurgia di approvvigionarsi di ferrocromo a condizioni economicamente accettabili - a rinunciare alla propria attività di trasformazione per far ricorso a forniture provenienti soprattutto dal Sudafrica e dalla Turchia; sono state mantenute in esercizio soltanto alcune unità di produzione specializzate, segnatamente allo scopo di non disperdere il know-how comunitario; la stessa cosa, del resto, è avvenuta negli USA e in Giappone. Se si considera che il Sudafrica ha impiantato - in parte con l'ausilio di capitali comunitari - unità che attualmente producono 830 000 tonnellate di leghe, seguito dallo Zimbabwe, le cui 2 attuali unità ne producono 300 000 tonnellate, e che entrambi questi paesi dispongono di considerevoli riserve di minerale, è innegabile che con paesi provvisti di simili fonti di approvvigionamento non possono competere le unità di trasformazione tedesche, i cui costi risultano per forza di cose troppo elevati.

Condivide la Commissione questa analisi in relazione soprattutto alla necessità di un approvvigionamento regolare in paesi extracomunitari onde assicurare alle industrie europee utilizzatrici di ferrocromo costi ottimali?

**Risposta comune data dal sig. Haferkamp
in nome della Commissione**

**alle interrogazioni scritte nn. 188/83, 189/83, 190/83 e
191/83**

(19 luglio 1983)

Per quanto riguarda i motivi dell'apertura di un'inchiesta antidumping nei confronti delle importazioni di ferrocromo superaffinato provenienti dalla Turchia, la Commissione rinvia l'onorevole parlamentare alle risposte fornite alle sue interrogazioni orali nn. H-820/82 ⁽¹⁾ e H-30/83 ⁽²⁾. Si tratta della prima inchiesta sulle importazioni di ferrocromo superaffinato provenienti da questo paese.

Conformemente alla prassi consueta, la Commissione terrà conto degli interessi comunitari in tutte le fasi dell'inchiesta e, a questo proposito, occorre tener presen-

te che, da un punto di vista strategico, è nell'interesse della Comunità continuare la propria produzione di ferrocromo.

I servizi della Commissione tengono regolarmente sotto controllo l'approvvigionamento dei vari tipi di ferrocromo nella Comunità e, a questo proposito, occorre osservare che le riserve di minerale di cromo della Grecia non sono trascurabili.

Secondo le informazioni più recenti di cui dispone la Commissione, negli Stati Uniti d'America sono stati scoperti altri giacimenti di minerale di ferro e quindi questo paese dovrebbe continuare a produrre il ferrocromo.

Infine, la Commissione ha sempre ammesso la necessità di assicurare la disponibilità degli approvvigionamenti di ferrocromo di provenienza extracomunitaria, ma essa non intende incoraggiare le pratiche di dumping, le quali danneggiano l'industria della Comunità.

⁽¹⁾ Discussioni del Parlamento europeo, n. 296 (marzo 1983).

⁽²⁾ Discussioni del Parlamento europeo, n. 299 (maggio 1983).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 197/83

dell'on. James Spicer (ED - GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(25 aprile 1983)

Oggetto: Birrerie di proprietà dei produttori di birra

1. È la Commissione consapevole dei vantaggi che comporta per il consumatore l'esistenza di birrerie di proprietà dei produttori di birra e da essi affittate a terzi?

2. Intende la Commissione fare il possibile per assicurare che le condizioni relative al proposto nuovo regolamento sui contratti di fornitura in esclusiva siano tali da non recare danno alla base economica grazie alla quale i produttori di birra sono in grado di affittare a terzi le birrerie di loro proprietà?

3. È la Commissione consapevole dell'importanza degli accordi che riguardano sia la birra che altre bevande, ai fini della capacità dei produttori di birra di mantenere le birrerie allo scopo di affittarle a terzi?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(17 agosto 1983)

1. La Commissione riconosce i vantaggi che comporta per i consumatori l'esistenza di birrerie di proprietà dei produttori di birra e da essi affittate a terzi, purché tali birrerie offrano la più ampia gamma possibile di prodotti al giusto prezzo.

2. Nell'adottare il regolamento (CEE) n. 1984/83 ⁽¹⁾, la Commissione ha fatto il possibile per rispettare la base economica dei contratti di affitto delle birrerie.

3. Di conseguenza, il nuovo regolamento prevede l'esenzione non solo per l'esclusiva-birra, ma anche per gli accordi di esclusiva che riguardano sia la birra sia altre bevande, purché, tuttavia, ricorrano determinate condizioni.

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 30. 6. 1983.

ti, per trovar loro un nuovo posto di lavoro in altre attività. Le richieste sono state presentate dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b) o c), della decisione 71/66/CEE del Consiglio ⁽¹⁾.

3. I criteri di selezione per ciascuno dei settori d'intervento sono stabiliti negli orientamenti per la gestione del Fondo adottati dalla Commissione ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 28 del 4. 2. 1971, pag. 15 e GU n. L 337 del 27. 12. 1977.

⁽²⁾ GU n. C 110 del 13. 5. 1981.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 200/83

dell'on. Yvonne Théobald-Paoli (S - F)

alla Commissione delle Comunità europee

(25 aprile 1983)

Oggetto: Importi stanziati dal Fondo sociale europeo per la formazione e l'aggiornamento dei lavoratori dell'industria cantieristica negli anni 1980, 1981 e 1982

1. Può la Commissione precisare a quanto ammontano gli importi stanziati e effettivamente versati dal FSE per la formazione e l'aggiornamento dei lavoratori della cantieristica nei vari Stati membri interessati negli anni 1980, 1981 e 1982?

2. È in grado di specificare quali tipi di azione sono stati svolti nei singoli Stati?

3. Può infine citare i precisi criteri di selezione cui ci si è attenuti nell'adozione di tali iniziative?

**Risposta data dal sig. Richard
in nome della Commissione**

(8 giugno 1983)

1. Data l'esistenza di richieste nazionali o regionali comprendenti vari tipi di operazioni e di richieste raggruppate presentate dagli Stati membri in applicazione della normativa vigente, non è possibile isolare le operazioni a favore dei lavoratori dei cantieri navali. Le operazioni specifiche che si sono potute individuare per il periodo dal 1980 al 1982 hanno riguardato in totale 9 500 persone, per un importo, a carico del Fondo, dell'ordine di 20 milioni di ECU a favore del Regno Unito (12,140 milioni di ECU), dell'Italia (7,200 milioni di ECU) e della Francia (0,660 milioni di ECU).

2. Le azioni per le quali è stato accordato il contributo del Fondo riguardavano essenzialmente il mantenimento del posto di lavoro per le persone minacciate di disoccupazione, oppure la riqualificazione di lavoratori licenzia-

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 201/83

dell'on. Yvonne Théobald-Paoli (S - F)

alla Commissione delle Comunità europee

(25 aprile 1983)

Oggetto: Statistiche relative agli ultimi concorsi generali per amministratori

Può la Commissione fornire per nazionalità il numero di candidati iscritti agli elenchi di assunzione in esito alle prove degli ultimi concorsi generali per amministratori (COM/A/313, COM/A/324, COM/A/325, COM/A/326 e COM/A/349)?

Potrebbe essa dare la stessa informazione per i candidati ammessi agli orali, quelli ammessi ai concorsi, nonché quelli che avevano chiesto di parteciparvi?

Quali insegnamenti pensa di trarre da tali statistiche?

**Risposta data dal sig. Burke
in nome della Commissione**

(4 agosto 1983)

L'onorevole parlamentare troverà qui di seguito una tabella indicante, per singola nazionalità, il numero dei candidati che sono stati dichiarati idonei a conclusione dei seguenti concorsi:

COM/A/313 - Economisti
COM/A/324 - Giuristi
COM/A/325 - Amministrazione generale
COM/A/326 - Dogane
COM/A/349 - Agricoltura

Dato il carattere necessariamente riservato delle prove di concorso, la Commissione non può divulgare la ripartizione per nazionalità delle loro varie fasi intermedie.

Nazionalità	Candidati dichiarati idonei					
	COM					
	313	324	325	326	349	Totale
Tedeschi	13	15	10	—	5	43
Belgi	5	10	12	—	10	37
Britannici	10	17	18	2	10	57
Danesi	3	4	3	1	1	12
Francesi	10	9	13	4	7	43
Greci	2	2	5	1	3	13
Irlandesi	1	4	10	3	6	24
Italiani	8	14	8	2	4	36
Lussemburghesi	—	2	1	—	2	5
Olandesi	3	9	11	1	3	27
Totale	55	86	91	14	51	297

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 214/83
dell'on. Luc Beyer de Ryke (L - B)
alla Commissione delle Comunità europee
(28 aprile 1983)

Oggetto: Fiscalità delle piccole imprese artigianali

Nonostante la crescente disoccupazione che ci circonda, le regolamentazioni imposte alle piccole imprese tendono sempre più a scoraggiare chi desidera svolgere un'attività indipendente, specialmente in campo artigianale.

Le formalità imposte dal punto di vista della registrazione delle imprese, nonché le esigenze di tipo contabile, fiscale e sociale fanno sì che chi desidera guadagnare la propria vita con un lavoro indipendente si trova di fronte a oneri sempre più proibitivi.

Dichiarazioni e controlli riguardanti le diverse imposte personali (imposta sul reddito, imposte locali), dichiarazioni e calcoli entrata-uscita in materia di IVA, ritenute alla fonte a varie dichiarazioni fiscali e sociali accompagnate dai versamenti previsti in materia salariale fanno sì che sia divenuto del tutto impossibile per i piccoli lavoratori indipendenti risolvere da soli tutte le difficoltà derivanti dagli oneri amministrativi previsti dalla nostra legislazione.

A proposito di tali oneri sarebbe possibile avere le seguenti informazioni:

1) La creazione di una piccola impresa (artigianale) indipendente si accompagna in tutti gli Stati membri all'obbligo per l'interessato di farsi conoscere mediante iscrizione presso un servizio ufficiale (registro commerciale, artigianale o un registro analogo)? Tale

iscrizione deve essere accompagnata da un versamento obbligatorio? A quanto ammonta quest'ultimo?

- 2) Le soglie di corresponsione IVA nel caso delle piccole imprese, che sono state illustrate dalla Commissione nella sua risposta all'interrogazione n. 1056/81 dell'on. Newton Dunn ⁽¹⁾, sono ancora vigenti? Sarebbe possibile aggiornare i dati comunicati nel 1981?
- 3) Nell'insieme tali soglie sono molto basse nonostante alcune siano superiori all'importo di 5 000 ECU proposto come regola generale dalla sesta direttiva del 17 maggio 1977. Non ritiene la Commissione che sarebbe auspicabile armonizzare tale soglia a un livello più elevato e non potrebbe prevedere di avanzare proposte in tal senso?
- 4) Esistono soglie corrispondenti per il versamento dei contributi nel settore della sicurezza sociale?
- 5) Esistono soglie corrispondenti per l'obbligo di tenere una contabilità commerciale?

⁽¹⁾ GU n. C 30 dell'8. 2. 1982, pag. 5.

Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione

(2 agosto 1983)

1. Le formalità per la creazione di una piccola impresa artigianale dipendono dalla legislazione nazionale degli Stati membri. La Commissione non dispone a questo proposito di informazioni sistematiche relative a tutti gli Stati membri.

I dati frammentari di cui la Commissione dispone permettono tuttavia di stabilire che molto spesso la creazione di una piccola impresa artigianale è subordinata all'iscrizione in un registro o al soddisfacimento di un'altra condizione formale preliminare.

Ciò vale in particolare per gli Stati membri che disciplinano le attività artigianali, ossia, in primo luogo, per la Repubblica federale di Germania e, in misura minore, per il Belgio ed il Lussemburgo, nei quali l'esercizio di una professione artigianale indipendente è subordinato all'iscrizione nel registro dell'artigianato (Repubblica federale di Germania «Handwerksrolle») o nel registro del commercio (Belgio) o ad un'autorizzazione scritta del ministro dell'economia nazionale, delle piccole industrie e dell'artigianato e del turismo (Lussemburgo). Nel quadro di dette procedure l'interessato deve, in particolare, provare che possiede le qualifiche previste dalla legislazione dello Stato in cui esercita la propria attività.

La Commissione non dispone di informazioni complete circa i diritti di iscrizione percepiti negli Stati membri e il loro ammontare. In alcune regioni della Repubblica federale di Germania il diritto di iscrizione nella «Handwerksrolle» è di 50 DM per le persone fisiche e di 90 DM per le società; il Belgio percepisce attualmente una tassa di 900 FB per l'iscrizione delle persone fisiche e 1 200 FB per l'iscrizione delle società nel registro del commercio.

2. I massimali di franchigia a partire dai quali le piccole imprese sono soggette all'IVA nei diversi Stati membri non sono aumentati dalla pubblicazione della risposta della Commissione all'interrogazione scritta n. 1056/81 dell'on. Newton Dunn, salvo nel Regno Unito, dove in data 1° aprile 1983 il massimale è passato a 18 000 £, e in Irlanda, dove esso è attualmente di 30 000 £ Irl l'anno per le cessioni di merci a tasso zero o ridotto e di 15 000 £ Irl l'anno per le prestazioni di servizi.

3. La Commissione ritiene che sarebbe auspicabile armonizzare l'ammontare della franchigia. Nel prossimo futuro essa proporrà in questo contesto un aumento dell'importo di 5 000 ECU previsto nella sesta direttiva del 17 maggio 1977.

4. Limiti di franchigia possono essere stabiliti in materia di sicurezza sociale quando il reddito professionale è molto basso o quando l'attività è molto modesta. Siffatti massimali esistono talvolta per i contributi alla sicurezza sociale degli artigiani e possono anche essere previsti per la sicurezza sociale dei dipendenti delle loro imprese. In quest'ultimo caso, gli artigiani possono talvolta essere addirittura interamente esentati dal pagamento dei contributi — per un determinato periodo — quando assumono un nuovo dipendente.

La diversità delle situazioni nazionali non permette una risposta più dettagliata. Va tuttavia precisato che i limiti di franchigia previsti per la sicurezza sociale non corrispondono a quelli previsti per l'IVA e che il loro effetto è limitato.

5. La quarta direttiva (78/660/CEE) relativa ai conti annuali di taluni tipi di società ⁽¹⁾, dà agli Stati membri la possibilità di esentare due categorie di società da alcuni dei normali obblighi per quanto riguarda il contenuto e la pubblicità dei conti annuali.

Agli effetti della richiamata direttiva sono considerate piccole società quelle che, alla data di chiusura del bilancio, non superano i limiti numerici di due dei tre criteri seguenti:

- totale dello stato patrimoniale: 1 milione di ECU,
- importo netto del volume d'affari: 2 milioni di ECU,
- numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50.

Dette società possono venire autorizzate a compilare un bilancio in forma abbreviata, a pubblicare un allegato abbreviato, a non pubblicare il conto profitti e perdite e a non far controllare i loro conti.

Agli effetti della direttiva vengono considerate società medie quelle che, alla data di chiusura del bilancio, non superano i limiti numerici di due dei tre criteri seguenti:

- totale dello stato patrimoniale: 4 milioni di ECU,
- importo netto del volume d'affari: 8 milioni di ECU,
- numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 250.

Dette società possono essere autorizzate a redigere un conto dei profitti e delle perdite che raggruppa varie voci sotto una voce unica «Utile (perdita) lordo» e a pubblicare un bilancio e un allegato in forma abbreviata.

Inoltre la settima direttiva relativa ai conti consolidati ⁽²⁾, adottata dal Consiglio il 13 giugno 1983, dà agli Stati membri la possibilità di esonerare i piccoli gruppi dal suo campo d'applicazione. I criteri applicabili a tali piccoli gruppi sono quelli previsti dalla quarta direttiva; per le società medie i dati consolidati vengono sostituiti a quelli della società considerata singolarmente. Tuttavia, per un periodo transitorio di dieci anni, possono essere fissati criteri nettamente più elevati per la definizione di tali gruppi.

La Commissione auspica che gli Stati membri utilizzino le possibilità offerte dalle due direttive per snellire le formalità a carico delle piccole e medie imprese.

⁽¹⁾ GU n. L 222 del 14. 8. 1978, pag. 11.

⁽²⁾ GU n. L 193 del 18. 7. 1983, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 247/83**dell'on. Egon Klepsch (PPE - D)****alla Commissione delle Comunità europee***(4 maggio 1983)*

Oggetto: Diversità dei trattamenti fiscali dei vini negli Stati membri

1. È esatto che le imposte di consumo sui vini, sui vini frizzanti e sui vini spumanti ottenuti dall'uva, nonché su prodotti analoghi ottenuti dalla frutta, mostrano considerevoli disparità negli Stati membri della Comunità europea? Queste disparità non solo interesserebbero l'entità dell'aliquota d'imposta (che va da 0 a 600 ECU/hl), ma non sono anche dovute al fatto che le disposizioni legislative sulle caratteristiche e sul condizionamento dei prodotti immessi sul mercato sono in parte diverse ovvero mancano del tutto? Questo stato di cose, ossia la mancanza di normative precise non determina notevoli distorsioni della concorrenza? E la vendita di vini frizzanti non tassati (soprattutto di provenienza italiana) non ha per ciò stesso registrato un forte aumento (dal 1981 al 1982 pari, nella Repubblica federale di Germania, all'85,6%), mentre le vendite di vini spumanti gravati da imposte mostrano un ristagno o una flessione (nella Repubblica federale di Germania, per lo stesso periodo, pari all'8%)?

2. Che cosa intende fare la Commissione per indurre il Consiglio a riprendere la discussione sull'armonizzazione sempre più urgente delle imposte di consumo gravanti sulle bevande alcoliche, interrotta nell'ottobre 1981?

**Risposta data dal sig. Tugendhat
in nome della Commissione**

(3 agosto 1983)

1. Sì. Le aliquote delle accise attualmente in vigore negli Stati membri per il vino tranquillo o spumante ottenuto dall'uva o da altra frutta variano da 0 a 524 ECU/hl. Numerosi Stati membri applicano aliquote d'imposta più elevate sui vini tranquilli e sui vini spumanti se questi ultimi sono stati ottenuti da uva fresca. A questo proposito la Commissione sta attualmente esaminando se dette differenziazioni dell'aliquota d'imposta costituiscono un'infrazione all'articolo 95 del trattato CEE.

Non esistono attualmente norme comunitarie che disciplinano la designazione e la presentazione dei vini spumanti e frizzanti. Tuttavia la Commissione ha di recente presentato al Consiglio una proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati⁽¹⁾. La proposta stabilisce, tra l'altro, che la presentazione dei prodotti in questione, ed in particolare la loro forma, disegno o confezione non dovrebbero essere tali da ingannare le persone a cui essi sono destinati. Tuttavia la proposta di regolamento non si applica ai vini frizzanti, per cui la Commissione intende presentare al Consiglio quanto prima una proposta parallela relativa a questi ultimi. La Commissione preve-

de che le discussioni in seno al Consiglio riprenderanno quando saranno state valutate le conseguenze della sentenza della Corte di giustizia, del 12 luglio 1983, nella causa 170/78, Commissione/Regno Unito, avente ad oggetto la discriminazione fiscale tra il vino e la birra in violazione dell'articolo 95 del trattato CEE.

La Commissione non dispone di dati statistici attendibili che distinguono il consumo di vini spumanti gravati da imposte da quello dei vini spumanti non gravati da imposte nella Repubblica federale di Germania.

2. La Commissione continuerà a far presente al Consiglio che la realizzazione del mercato interno può progredire solo se si raggiunge un accordo sull'armonizzazione delle imposte in questione. La Commissione ritiene che molti degli elementi contenuti nelle proposte di compromesso discusse al Consiglio nell'ottobre 1981 rappresentino una valida base di accordo.

⁽¹⁾ GU n. C 120 del 5. 5. 1983, pag. 3.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 264/83**dell'on. Aart Geurtsen (L - NL)****alla Commissione delle Comunità europee***(4 maggio 1983)*

Oggetto: Esenzione per quanto concerne i contratti dei distributori di benzina

- Data l'intenzione della Commissione di emanare a breve scadenza un regolamento relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi esclusivi di acquisto,
- dato che la Commissione considera evidentemente che, nel caso dei distributori di benzina, i vantaggi che gli accordi esclusivi di acquisto comportano per fornitori, rivenditori e consumatori sussistono solo se l'accordo è limitato ai carburanti per motoveicoli,
- dato che tali vantaggi pertanto non sussistono per quanto riguarda altri prodotti facenti oggetto di accordi esclusivi di acquisto, come i lubrificanti, ecc., per cui l'esenzione di cui all'articolo 85, paragrafo 3, del trattato non può essere applicabile e gli accordi in questione, per quanto concerne tali prodotti, sono già colpiti attualmente dal divieto di cui al paragrafo 1 dell'articolo succitato,
- dato che una situazione in contrasto con il trattato deve essere corretta quanto prima possibile e resa conforme alle disposizioni del suddetto, non ritiene la Commissione che i periodi transitori previsti all'articolo 13 della proposta di regolamento in questione,

rispettivamente di 5 e 9 anni, non siano giustificati dalla necessità di accordare un termine equo per adeguare i contratti già esistenti al momento dell'entrata in vigore del regolamento, ma che essi determineranno anzi, ancora per molti anni, una violazione del trattato autorizzata dalla Commissione – e ciò in contrasto con le competenze di quest'ultima?

Può far sapere la Commissione se intende esaminare la possibilità di modificare l'articolo 13 in modo tale che al massimo entro un anno – o in data anteriore per i contratti la cui data di scadenza o di proroga cade entro il periodo di transizione da stabilirsi – le disposizioni del trattato debbano essere rispettate in ogni caso per quanto concerne i contratti dei distributori di benzina?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(10 agosto 1983)

Il periodo transitorio di cinque anni, previsto dall'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1984/83 ⁽¹⁾, per i contratti dei distributori di benzina in vigore al 1° luglio 1983 o che entreranno in vigore fra il 1° luglio e il 31 dicembre 1983, tiene conto del fatto che tali contratti vengono spesso conclusi per un periodo superiore a dieci e talvolta anche a quindici anni. Tenendo presente il principio di equità che esiste in tutti gli ordinamenti giuridici degli Stati membri, nonché in quello della Comunità, è giustificato un periodo di transizione più lungo per tali contratti di lunga durata, rispetto ai tre anni previsti dall'articolo 15, paragrafo 1, per quanto riguarda gli altri settori dell'industria, nei quali di solito vengono stipulati contratti a breve termine.

All'articolo 15, paragrafo 3, è stato previsto un periodo più lungo unicamente per i contratti esistenti che, nel corso del periodo di transizione di cinque anni, siano stati modificati in modo da conformarsi alle disposizioni del regolamento, venendo a soddisfare in tal modo le condizioni dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE.

I contratti rinnovati nel corso del periodo transitorio saranno considerati nuovi contratti e quindi, in quanto tali, pienamente soggetti fin dall'inizio alle condizioni del nuovo regolamento.

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 30. 6. 1983.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 267/83
dell'on. Roberto Costanzo (PPE – I)
alla Commissione delle Comunità europee
(4 maggio 1983)**

Oggetto: Utilizzo dei lavori dei comitati consultivi

1. È a conoscenza che, nel corso dei lavori dei comitati consultivi e dei relativi gruppi di lavoro, vengono elabo-

rati, discussi ed approvati documenti di rilevante importanza;

2. è a conoscenza che nella maggior parte dei casi tali documenti, che, peraltro, comportano notevole onere finanziario e personale, non sono adeguatamente sfruttati per i fini che la Comunità si prefigge;

3. non ritiene, la Commissione, che quanto elaborato dai comitati dovrebbe trovare un adeguato sfruttamento sia in termini di utilizzo per le politiche comunitarie sia in termini di divulgazione tra i cittadini della Comunità;

4. non ritiene che quanto elaborato nei comitati consultivi dovrebbe essere ulteriormente approfondito per poter giungere alla realizzazione di direttive, risoluzioni o raccomandazioni e poter dare, quindi, una finalizzazione concreta a tali lavori?

**Risposta data dal sig. Thorn
in nome della Commissione**

(12 agosto 1983)

1. Sì.

2. La Commissione non condivide il parere dell'onorevole parlamentare.

3 e 4. Il parere dei comitati consultivi sono esposti in resoconti diffusi in seno alla Commissione, la quale tiene conto di ogni suggerimento o informazione che possa interessare l'ulteriore sviluppo delle politiche comunitarie.

Il ruolo di ogni comitato consultivo è definito nella decisione che l'istituisce.

I comitati sono inquadrati dai servizi interessati della Commissione (molto spesso sono presieduti da un funzionario della Commissione e/o assistiti da una segreteria composta di funzionari); sono questi servizi che consultano i comitati ed è pertanto evidente che si impegnino a ricavare dai loro lavori ogni utile informazione.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 293/83
dell'on. Eric Forth (ED – GB)
alla Commissione delle Comunità europee
(4 maggio 1983)**

Oggetto: Costi dell'allargamento

Può la Commissione indicare:

1. I costi supplementari a carico del bilancio delle Comunità europee connessi all'allargamento delle Comunità alla Spagna e al Portogallo se:

- a) non si procederà a un'ampia riforma e ristrutturazione della politica agricola comune,
- b) non si procederà a un'ampia riforma e ristrutturazione del bilancio comunitario;
2. i costi supplementari a carico del Regno Unito nelle circostanze sopra menzionate?

**Risposta data dal sig. Tugendhat
in nome della Commissione**

(19 luglio 1983)

1. Sull'ipotesi di un bilancio fittizio di una Comunità dei Dodici, la Commissione può asserire che la Spagna ed il Portogallo beneficerebbero dal bilancio comunitario di un trasferimento netto dell'ordine di 5-7 %.

Queste cifre si basano soprattutto sulle seguenti ipotesi: completa integrazione della Spagna e del Portogallo, applicazione al 100 % della normativa esistente, senza ristrutturazione del bilancio a seguito del mandato del Consiglio del 30 maggio 1980, senza specifiche misure nei confronti del Regno Unito e, esclusi il settore dell'olio d'oliva, senza tener conto degli effetti dinamici dell'integrazione nel capitolo agricolo soprattutto sulla produzione e gli scambi.

2. Se si parte dal presupposto che i Dieci partecipano a siffatto trasferimento in proporzione alla loro quota nel finanziamento del bilancio, in particolare alla loro quota nell'imposta sul valore aggiunto, il Regno Unito finanzierebbe circa il 20 % del trasferimento netto a favore della Spagna e del Portogallo.

La Commissione sottolinea il carattere ipotetico delle stime finanziarie riguardanti il bilancio dell'ampliamento e formula le riserve consuete per quanto riguarda la loro interpretazione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 302/83

dell'on. Dieter Rogalla (S-D)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 maggio 1983)

Oggetto: Patrimonio forestale e consumo di carta nella CE

1. Quali dati ha la Commissione in merito al rapporto esistente nei paesi della Comunità europea tra patrimonio

forestale, suo disboscamento e rinnovo e consumo di carta?

2. Come si presenta questo rapporto tenuto conto delle importazioni di materie prime per la lavorazione della carta, nei paesi tradizionalmente fornitori della Comunità europea?

3. Cosa ritiene la Commissione sia necessario a medio termine per rendere compatibile nel senso più ampio del termine - a prescindere dalla pioggia acida e dalle sue eventuali conseguenze - l'auspicabile equilibrio ecologico del settore forestale con le esigenze della lavorazione della carta?

4. Vi sono Stati europei che a tal fine riducono drasticamente il consumo della carta, e si dovrebbero prendere in considerazione misure analoghe a medio termine per la Comunità europea?

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(9 agosto 1983)

1. a) Situazione del patrimonio forestale

Nella Comunità, la superficie boschiva totale è pari a 35 255 000 ha, di cui 27 657 000 ha regolarmente sfruttati. Le latifoglie rappresentano il 58 % della superficie boschiva totale e le conifere il 42 %.

Sulla base della media del periodo 1975-1977, la produzione è valutata a:

Latifoglie:	31 119 000 m ³
Conifere:	46 452 000 m ³
Totale:	77 571 000 m ³

- b) Consumo di carta e di cartone

Nel 1979 il consumo comunitario di carta e cartone in equivalente «legno» è ammontato a 111,2 milioni di m³ e il volume di carta e cartone in equivalente «legno» prodotti nella Comunità con risorse esclusivamente comunitarie è stato di 52,2 milioni di m³.

Si può quindi affermare che il 46,6 % del legno consumato è di origine comunitaria.

2. In realtà, per quanto riguarda l'approvvigionamento in materie fibrose destinate alla fabbricazione della carta, la Comunità dipende dai paesi terzi in misura meno rilevante, grazie soprattutto al riciclaggio della carta: tra il 1974 e il 1981 l'andamento dell'importanza relativa delle varie fonti di materie fibrose si è presentato come segue:

(1 000 t)

	1974	%	1981	%
Paste di legno da carta prodotte nella CEE con legno comunitario	4 479	20,1	4 656	19,9
Altre paste da carta prodotte nella CEE	318	1,4	389	1,7
Carta straccia CEE (ridotta in pasta)	8 630	38,5	9 918	42,4
Totale parziale risorse CEE	13 445	60,0	14 963	64,0
Paste di legno da carta prodotte nella CEE con legno importato	961	4,3	466	2,0
Carta straccia (ridotta in pasta) importazioni nette	218	1,0	—	—
Importazioni nette				
— di paste di legno da carta	7 749	34,5	7 918	33,8
— di altre paste da carta	54	0,2	47	0,2
Totale parziale	8 982	40,0	8 431	36,0
Totale	22 427	100,0	23 394	100,0

3. La Commissione ha recentemente presentato al Consiglio un programma di azioni comunitarie per il sistema «legno» ⁽¹⁾ nel quale sottolinea la necessità di uno sforzo di mobilitazione per la tutela e la valorizzazione della massa lignea disponibile nella Comunità onde far fronte, negli anni futuri, al considerevole deficit di legname, salvaguardando al tempo stesso l'equilibrio ecologico della foresta. In tale contesto, essa ha presentato al Consiglio una proposta di regolamento che istituisce un'azione comunitaria destinata ad incrementare la protezione della foresta nella Comunità contro gli incendi e le piogge acide ⁽²⁾.

4. La leggera riduzione del consumo di carta e cartone negli Stati membri (- 2,4 % nel 1980 e - 1,2 % nel 1981) sembra dovuta più alla sfavorevole congiuntura generale che alla mancanza di legno da triturazione nella Comunità.

Se la Comunità fosse priva di legno da triturazione (il che non è), potrebbero essere potenziate le altre due fonti di approvvigionamento: riciclaggio più intensivo e maggiori importazioni di paste dai paesi terzi.

La Commissione non è a conoscenza di misure particolarmente draconiane per la limitazione del consumo di carta negli Stati membri e misure di questo genere a livello comunitario non sono previste a medio termine.

⁽¹⁾ Doc. COM(83) 222 def.

⁽²⁾ Doc. COM(83) 375 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 333/83

dell'on. John McCartin (PPE - IRL)

alla Commissione delle Comunità europee

(10 maggio 1983)

Oggetto: Tassi di interesse

Può la Commissione indicare i tassi di interesse attualmente praticati agli agricoltori per progetti di investimento in ciascuno Stato membro?

Quali sono i tassi di interesse praticati alle piccole e medie imprese per progetti di investimento in ciascuno degli Stati membri?

**Risposta data dal sig. Ortoli
in nome della Commissione**

(1° agosto 1983)

Nella tabella che segue sono indicati i tassi d'interesse su prestiti a medio e a lungo termine per investimenti agricoli (1973-1982), senza considerare gli abbuoni d'interesse applicati a livello nazionale. In alcuni Stati membri gli agricoltori pagano quasi integralmente il tasso indicato nella tabella, mentre in altri esso è più basso.

I piani di sviluppo agricolo a cui si elargisce, ai sensi della direttiva 72/159/CEE ⁽¹⁾, l'aiuto comunitario beneficiano di un abbuono sul tasso d'interesse dell'8 % (del 9 e del 10 % rispettivamente per l'Italia e l'Irlanda); il tasso d'interesse che il beneficiario deve pagare non può però essere inferiore al 3 %. In luogo degli abbuoni d'interesse possono essere concessi contributi di importo equivalente in conto capitale. Alcuni Stati membri beneficiano di

contributi in conto capitale o di una combinazione di contributi in conto capitale e di abbuoni d'interesse.

Gli abbuoni d'interesse per lo sviluppo delle regioni più svantaggiate, ai sensi della direttiva 75/268/CEE ⁽²⁾, sono superiori a 2 punti in percentuale a quelli sopra menzionati. Si deve tuttavia far presente che gli importi previsti per abbuoni d'interessi a beneficio dello sviluppo agricolo, ai sensi di queste due direttive, sono stati utilizzati soltanto marginalmente in Italia e sono rimasti del tutto inutilizzati in Grecia.

Le informazioni statistiche riguardanti i tassi d'interesse per le PMI per progetti d'investimento in ciascuno degli Stati membri non sono disponibili. Possono ad ogni modo essere fatte le seguenti osservazioni:

- i) In considerazione delle difficoltà delle piccole e medie imprese a procurarsi capitali sui mercati, vari Stati membri hanno stabilito delle facilitazioni finanziarie a loro favore, spesso sotto forma di tassi d'interesse agevolati o sovvenzionati per i prestiti che esse assumono per progetti d'investimento. Tali agevolazioni variano da paese a paese; addirittura nello stesso paese possono essere applicati diversi tassi d'interesse secondo la natura o la localizzazione delle attività economiche delle piccole e medie imprese.

- ii) Malgrado l'esistenza di tali agevolazioni sembrerebbe che gran parte, variabile secondo il paese, dei prestiti alle piccole e medie imprese vengano assunti ai tassi di mercato.

Forse è opportuno, in tale contesto, far presente che la CECA concede alle piccole e medie imprese degli abbuoni d'interesse sui prestiti per la riconversione. La Commissione ha inoltre presentato una proposta intesa ad aumentare l'ammontare dell'importo per i finanziamenti all'innovazione nelle piccole e medie imprese ⁽³⁾, e di realizzare tale aumento incoraggiando gli intermediari finanziari a fornire alle piccole e medie imprese capitale proprio (o un equivalente). La caratteristica più importante di tale progetto è nel fatto che quando un intermediario finanziario fornisce capitale (o l'equivalente) alle piccole e medie imprese, la Comunità potrà assegnare un importo equivalente, non garantito e subordinato agli stanziamenti del NIC, che beneficerà nel primo periodo del prestito di una moratoria di interessi a carico del bilancio generale.

⁽¹⁾ GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

⁽³⁾ Doc. COM(83) 241, proposta di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad agevolare il finanziamento per l'innovazione all'interno della Comunità.

Tasso medio annuo d'interesse (%) ⁽¹⁾ (senza considerare gli abbuoni d'interesse) pagabile sui prestiti per investimenti in agricoltura (1973 - 1982)

	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982
R.f. di Germania										
— breve termine	10,3	11,4	9,5	7,8	8,0	5,7	8,5	11,0	14,0	
— lungo termine					7,0		7,8	10,0	13,0	9,0
Francia										
— breve termine	7,8	9,5	10,4	10,0	8,8	8,5	8,8	10,9	12,2	
— medio termine	9,1	10,5	11,4	11,0	9,3	9,0	9,3	11,3	12,4	
— lungo termine	9,5	10,7		11,4	11,0	10,4	10,4	11,6	12,9	16,0
Italia										
— medio termine	8,2	13,8	14,5	14,2	16,8	15,0	14,6			
— lungo termine	9,3	13,8	13,8	13,6	15,5			15,6	20,9	
Paesi Bassi										
— breve termine	11,8	11,3	9,7	9,0	7,4	8,2	9,5	10,0	13,1	
— medio termine					8,8		11,0	10,0	11,2	
— lungo termine					8,5		9,6	11,3	11,8	10,5
Belgio										
— breve termine	8,8	11,3	9,8	11,0	9,0	9,5	10,5	13,3	14,1	
— lungo termine	9,2	11,2			10,0-10,3					14,5
Lussemburgo										
— breve e medio termine	6,6	7,1	8,0-9,0	8,0-9,0	9,0	8,0	7,8	7,8	8,3	
— lungo termine					8,5					10,4
Regno Unito										
— breve termine						12,1	15,6	18,6	14,1	
— medio termine	12,4	14,8	13,0	13,6	14,3	13,7	14,5	16,4	15,5	
— lungo termine										12,7
— fisso	11,1	14,7	14,9	14,8	14,3	13,7	14,5	16,4	15,5	
— variabile	11,8	15,0	13,8	13,7	13,3	12,0	16,5	19,0	15,1	
Irlanda										
— breve termine					12,8	10,8	15,0	16,8	16,3	
— medio termine	11,5	14,0	14,0	14,0	13,0	11,0	15,0	17,3	16,8	
— lungo termine	12,5	15,0	15,0	15,0	13,8	12,0	16,0	17,8	17,3	17,0
Danimarca										
— medio termine	13,6	15,8	12,9	15,7	16,6	16,8	16,1	20,4	20,7	
— lungo termine	14,0	16,3	14,5	16,4	17,0	17,9	17,1	20,4	20,9	20,5
Grecia										
— breve termine	6,0	7,0	7,0	7,0	7,5	9,5	11,0	13,7	13,6	
— medio e lungo termine	4,0	6,0	6,0	6,0	6,5	7,5	9,0	12,5	13,8	15,4

Fonte: Commissione delle Comunità europee, direzione generale dell'agricoltura.

⁽¹⁾ Secondo le definizioni nazionali.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 336/83
dell'on. Marijke Van Hemeldonc (S - B)
alla Commissione delle Comunità europee
(4 maggio 1983)

Oggetto: Ordine dei medici belga e libera circolazione dei medici nella Comunità

Dal 1980 circa 300 medici belgi si rifiutano di versare la loro quota associativa all'ordine dei medici. Tale rifiuto si iscrive nel quadro di un'azione il cui obiettivo ultimo è la

soppressione dell'ordine, che questi medici considerano come un'istituzione antidemocratica. Le decisioni dell'ordine sono pronunciate sulla base di un codice molto vago e che non è mai stato approvato dal parlamento nazionale, che si limita a proteggere unicamente gli interessi finanziari della classe medica e rappresenta un ostacolo ad un'autentica tutela del paziente. Inoltre non è affatto chiaro che cosa avvenga del denaro versato sotto forma di quote associative nelle casse dell'ordine (3 600 FB per medico, il che corrisponde, per i circa 26 000 medici belgi, a 93 milioni abbondanti di franchi belgi all'anno). L'ordine contrattacca ora citando in giudizio i medici che

non hanno versato la loro quota, nonostante la situazione attuale gli consenta anche di adottare misure disciplinari.

Non ritiene la Commissione che il carattere obbligatorio del pagamento della quota associativa all'ordine dei medici belga sia in contrasto con il diritto comunitario, e più precisamente con la libera circolazione dei medici all'interno della Comunità nonché con la libertà di associazione? In caso affermativo, quali azioni intende intraprendere la Commissione per risolvere questo problema? In caso negativo, per quali motivi precisi?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(16 luglio 1983)

La Commissione ritiene che il carattere obbligatorio del pagamento di una quota associativa all'ordine belga dei medici non sia contrario al diritto comunitario.

Più precisamente, un provvedimento di questo tipo

- non è contrario agli articoli 48 e 52 dello trattato CEE, né alle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975 ⁽¹⁾, che consentono a tutti i medici cittadini della Comunità e titolari di un diploma rilasciato da uno Stato membro di stabilirsi in un qualsiasi Stato della Comunità per esercitarvi un'attività dipendente o indipendente di medico alle condizioni definite dallo Stato membro ospitante per i propri cittadini;
- non è nemmeno contrario all'articolo 59 del trattato CEE, né alle direttive sopra citate purché non si applici ai medici stabiliti in uno Stato membro diverso dal Belgio e che prestano temporaneamente i loro servizi in tale paese. Tuttavia, occorre notare che il Belgio non ha ancora formalmente adottato in materia tutte le disposizioni opportune né del resto alcune altre disposizioni necessarie per garantire la completa trasposizione delle direttive «medici»; pertanto la Commissione ha avviato contro il Belgio la procedura dell'articolo 169 del trattato CEE.

Più in generale, il diritto comunitario non impedisce agli Stati membri di organizzare l'esercizio delle attività di medico sul proprio territorio, il che può, in particolare, comportare talune limitazioni alla libertà d'associazione, purché queste non si concretino in ostacoli alla libera circolazione dei medici all'interno della Comunità.

⁽¹⁾ GU n. L 67 del 30. 6. 1975.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 352/83

dell'on. Brian Key (S – GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(10 maggio 1983)

Oggetto: Importazioni di carne di canguro e di cavallo nel Regno Unito

Circolano voci che nel Regno Unito sono stati importati quantitativi di carne di canguro e di cavallo etichettati come carne di manzo.

Può la Commissione confermare che questo particolare problema è stato esaminato in modo completo, che questo scandalo è stato fatto cessare e che la frode in questione non ha fatto fare guadagni illeciti agli operatori a spese del bilancio della CE?

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(11 agosto 1983)

La Commissione non è al corrente delle voci circa l'importazione fraudolenta di carni di canguro e di cavallo nel Regno Unito.

Essa non ha fatto quindi alcuna indagine in proposito, tanto più che non è sua abitudine avviare inchieste sulla base di semplici voci. La Commissione è tuttavia disposta a prendere in considerazione ogni precisa informazione che le venga fornita sull'argomento.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 358/83

dell'on. James Provan (ED – GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(10 maggio 1983)

Oggetto: Sicurezza degli additivi nei mangimi animali

La Commissione è consapevole del fatto che, protetti dalla direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ sugli additivi nei mangimi animali, gli antibiotici, gli incentivatori della crescita e i coccidiostatici possono essere prodotti e messi in circolazione tramite produttori secondari – sia al di fuori che all'interno della Comunità – e che questi additivi generici secondari non sono mai stati soggetti alle procedure di approvazione concernenti l'efficacia e la sicurezza imposte ai produttori primari di tali additivi?

Non ritiene la Commissione che questa situazione rappresenti una grave lacuna nelle disposizioni della direttiva

70/524/CEE e intende informare il Parlamento in merito alle misure che intende prendere per porre rimedio a tale situazione?

(¹) GU n. L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(13 luglio 1983)

La Commissione è conscia del fatto che la direttiva 70/524/CEE, concernente gli additivi nei mangimi degli animali, non regola la commercializzazione degli antibiotici, degli incentivatori della crescita, dei coccidiostatici e delle altre sostanze medicinali. Infatti questa direttiva ha soltanto lo scopo di fissare le condizioni di

impiego nei mangimi di alcuni additivi autorizzati a livello comunitario. Per rimediare a questa lacuna, la Commissione ha proposto al Consiglio, nella terza direttiva che modifica la direttiva 70/524/CEE (¹), alcune disposizioni intese ad accertare, attraverso un controllo dei responsabili della vendita, che gli additivi immessi nel mercato corrispondano effettivamente alle qualità delle sostanze omologate.

Attualmente questa proposta è ancora allo studio del Consiglio e la Commissione dal suo canto cerca di ottenere una decisione su tale proposta in modo da regolamentare il problema effettivamente esposto dall'onorevole parlamentare.

(¹) GU n. C 197 del 18. 8. 1977.